



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

**RELAZIONE SUL
BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026
DELLA REGIONE PUGLIA**

Approvata con deliberazione n. 159/2024/FRG



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

**RELAZIONE SUL
BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026
DELLA REGIONE PUGLIA**

*(art. 1, comma 3, del d.l. 10.10.2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla l. 7.12.2012, n. 213)*

Presidente:

Cinzia Barisano

Magistrato relatore:

Giovanni Natali

Funzionario revisore:

Francesco Antonio Dimarno

INDICE

1	PREMESSA.....	1
2	GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.....	4
2.1	Il DEFR 2024-2026 e la relativa nota di aggiornamento	6
2.2	La legge di stabilità regionale 2024	8
2.3	Il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026.....	10
2.4	L'assestamento e la variazione al bilancio di previsione 2024-2026.....	11
2.5	Il piano degli indicatori di bilancio 2024 - 2026.....	12
3	EQUILIBRI DI BILANCIO E GESTIONE CONTABILE.....	14
4	FONDI E ACCANTONAMENTI	31
5	SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO	37
6	ORGANISMI PARTECIPATI	44
7	VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.....	45
8	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO.....	52
9	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (SSR).....	55
10	IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	60
11	CONCLUSIONI.....	62

1 PREMESSA

1.1 Al fine di «rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», il d.l. 10.10.2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dalla l. 7.12.2012, n. 213) ha dettato disposizioni volte ad adeguare, ai sensi degli artt. 28, 81, 97, 100 e 119 Cost., il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni previsto dall'art. 3, comma 5, della l. 14.1.1994, n. 20 e dall'art. 7, comma 7, della l. 5.6.2003, n. 131.

In particolare, l'art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012 ha previsto che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 ss., della l. 23.12.2005, n. 266, «per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti».

1.2 È stato in tal modo introdotto per le amministrazioni regionali un sistema di controllo analogo a quello già previsto per gli enti locali, stabilendo un «raccordo» fra il collegio dei revisori dei conti della Regione e la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sulla base di apposite linee guida.

Per effetto del rinvio alle modalità e procedure di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della l. n. 266/2005 e, in particolare, del comma 167, secondo cui «La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166» (ovvero quella sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza nonché quella sul rendiconto dell'esercizio medesimo), a partire dal 2013 la Sezione delle autonomie approva le linee guida (e il relativo questionario) per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle regioni e delle province autonome, quale strumento utile alla verifica dell'osservanza del principio dell'equilibrio di bilancio, ex art. 81 Cost., in sede di programmazione economico-finanziaria.

Come chiarito in occasione dell'approvazione delle prime linee guida in materia, «L'esame del bilancio di previsione svolto dalle Sezioni regionali è finalizzato ad esprimere un giudizio idoneo a dare conto dell'attitudine del bilancio analizzato a contenere previsioni attendibili, da apprezzare secondo criteri che tengono conto del trend storico, avuto riguardo agli ambiti di controllo individuati dalla legge tra cui, in particolare, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il rispetto del patto di stabilità interno, la sostenibilità dell'indebitamento, la sana gestione economico-finanziaria degli enti, nonché gli effetti sul bilancio dei risultati delle partecipate e degli enti del sistema sanitario regionale» (deliberazione n. 6/SEZAUT/2013/INPR); inoltre, «il bilancio di previsione non può che essere osservato nel suo complesso e per singole voci contabili (andamento dei risultati, delle spese, delle entrate, ecc.), prendendo in considerazione un arco temporale (almeno triennale) sufficiente a verificare la tenuta complessiva del documento» (deliberazione n. 10/SEZAUT/2014/INPR, di approvazione delle linee guida per le relazioni dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle regioni per l'anno 2014).

Nello scrutinare la legittimità dell'art. 1, commi 3 e 4, del d.l. n. 174/2012, la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che «i commi 3 e 4, in sé considerati, prevedono un esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni che, avendo come esito la mera segnalazione delle disfunzioni, eventualmente rilevate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, è invece insuscettibile di incidere sull'efficacia delle leggi regionali con le quali detti bilanci e rendiconti sono approvati. Tale rilievo basta a escludere che gli impugnati commi 3 e 4 abbiano introdotto, in quanto tali, un sindacato di legittimità delle leggi di approvazione dei bilanci regionali idoneo ad incidere sul regime del controllo di costituzionalità delle leggi regionali definito dagli artt. 127 e 134 Cost. e sulle competenze di questa Corte» (sentenza n. 39 del 2014).

1.3 Le linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione di regioni e province autonome per gli esercizi 2024-2026 sono state approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 5/SEZAUT/2024/INPR del 26.4.2024.

In tale sede è stato evidenziato che:

- l'armonizzazione dei bilanci pubblici è volta a realizzare l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere le rendicontazioni delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse agli obiettivi della programmazione economico-finanziaria, del coordinamento della finanza pubblica,

della gestione del federalismo fiscale e delle verifiche sul rispetto delle regole comunitarie (Corte cost., sentenza n. 80 del 2017). Alla Corte dei conti è devoluto il compito di *«accertare che l'impiego delle risorse pubbliche sia ispirato a criteri di legalità finanziaria, trasparenza, economicità, efficacia, efficienza e avvenga nel rispetto di primari interessi di rango costituzionale, per la tutela dell'unità economica della Repubblica»*;

- con il bilancio di previsione gli organi di governo dell'ente, nell'ambito dell'esercizio della funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare; *«Il principio di continuità degli esercizi finanziari richiede che tra le previsioni di bilancio e la rendicontazione non vi siano soluzioni di continuità, sicché le risultanze del rendiconto costituiscono le necessarie premesse della programmazione successiva»*;
- l'attendibilità, la congruità e la coerenza dei singoli documenti di programmazione condizionano il grado di affidabilità dell'intero sistema di bilancio, che deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta delle previsioni di entrata e di spesa, in virtù di una *«rigorosa valutazione dei flussi finanziari generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento, in applicazione dei principi contabili di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, evitando le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste»*.

1.4 La presente relazione si sofferma sulle principali evidenze del questionario e del bilancio oggetto di esame, tenendo conto dei chiarimenti forniti in sede istruttoria nonché delle informazioni desumibili dai documenti di programmazione da ultimo intervenuti (assestamento e variazione al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026).

2 GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

All'interno del d.lgs. 23.6.2011, n. 118 («*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*»), dopo il Titolo I (artt. 1-18-bis) dedicato ai principi contabili generali e applicati per regioni, province autonome ed enti locali, il Titolo III (artt. 36-73) contiene la disciplina dell'ordinamento finanziario e contabile delle regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e), Cost.

In base al comma 3 dell'art. 36, le regioni ispirano la propria gestione al *principio della programmazione*; a tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite a un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), approvato con delibera consiliare e predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011).

Tale principio contabile sancisce (§ 1) che:

- la programmazione è il «*processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento*»;
- attraverso l'attività di programmazione – che deve svolgersi nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente nonché con il coinvolgimento dei diversi portatori di interesse – le amministrazioni «*concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità*»;
- i documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono consentire ai portatori di interesse di conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio,

gli obiettivi che l'ente si propone di conseguire e di valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione; *«L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente»;*

- i documenti della programmazione devono esplicitare i) il collegamento tra il quadro complessivo dei contenuti della programmazione, ii) i portatori di interesse, iii) le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili e iii) le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

Rivelatrice della funzione, propria della programmazione, di valorizzazione dell'*accountability* dell'ente pubblico territoriale nei confronti della comunità amministrata è l'affermazione del principio della *lettura non solo contabile dei documenti* (§ 3.2 dell'All. n. 4/1): per assicurare che la programmazione svolga le sue funzioni (politico-amministrativa, economico-finanziaria e informativa), è necessario *«dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle finalità e degli obiettivi di gestione, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale. Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare importanza il principio della comprensibilità, finalizzato a fornire un'omogenea informazione nei confronti dei portatori di interesse e il principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni)».*

Alla stregua del paragrafo 4.1 del principio contabile in esame, *gli strumenti della programmazione regionale* sono:

- a) il documento di economia e finanza regionale (DEFER), che entro il 30 giugno di ciascun anno la giunta presenta al consiglio per le conseguenti deliberazioni;
- b) la nota di aggiornamento del DEFER, da presentare al consiglio entro 30 giorni dalla presentazione della nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e comunque non oltre la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio;
- c) il disegno di legge di stabilità regionale, da presentare al consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato;

- d) il disegno di legge di bilancio, da presentare al consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato;
- e) il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al consiglio;
- f) il disegno di legge di assestamento del bilancio, presentato al consiglio entro il 30 giugno di ogni anno;
- g) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;
- h) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al consiglio entro il mese di ottobre di ogni anno;
- i) gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale.

La successiva tabella riepiloga gli strumenti della programmazione della Regione Puglia relativi al triennio 2024-2026:

Tab. n. 1 - Documenti programmazione Regione Puglia 2024-2026

DOCUMENTO	GIUNTA	CONSIGLIO
DEFR 2024-2026	delibera n. 908 del 30.6.2023	delibera n. 181 del 28.11.2023
NADEFR 2024-2026	delibera n. 1853 del 14.12.2023	delibera n. 185 del 20.12.2023
Legge di stabilità 2024	d.d.l. n. 228 del 14.12.2023	l.reg. 29.12.2023, n. 37
Bilancio di previsione 2024	d.d.l. n. 229 del 14.12.2023	l.reg. 29.12.2023, n. 38
Piano degli indicatori di bilancio 2024	delibera n. 45 del 31.1.2024	
Assestamento e variazione bilancio 2024	d.d.l. n. 228 dell'11.11.2024	l.reg. 29.11.2024, n. 38

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia

2.1 Il DEFR 2024-2026 e la relativa nota di aggiornamento

2.1.1 Ai sensi dell'art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011, le regioni adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite a un orizzonte temporale almeno

triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFER), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione.

In base ai paragrafi 5.2 e 5.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, il DEFER:

- definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione;
- ha la finalità di: *i)* rappresentare il quadro di riferimento per la definizione dei programmi da realizzare all'interno delle singole missioni e per la definizione delle risorse disponibili per il finanziamento degli stessi; *ii)* orientare le successive deliberazioni del consiglio e della giunta; *iii)* costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico;
- contiene le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione;
- è articolato in due sezioni: la prima è relativa al contesto economico e finanziario di riferimento e comprende la descrizione degli obiettivi strategici, con particolare riferimento agli obiettivi e gli strumenti di politica regionale in campo economico, sociale e territoriale, anche trasversali; la seconda comprende l'analisi sulla situazione finanziaria della regione.

2.1.2 Con deliberazione n. 908 del 30.6.2023 la Giunta ha adottato il «*Documento di economia e finanza regionale - DEFER 2024-2026*», proponendone l'approvazione al Consiglio, che vi ha provveduto con deliberazione n. 181 del 28.11.2023.

Il documento si compone di tre parti.

La prima parte descrive il *contesto di riferimento*; tra gli altri, sono oggetto di esame: lo scenario economico-finanziario internazionale e le prospettive dell'economia nazionale; l'economia della Puglia e il sistema produttivo regionale; le previsioni economiche e la dinamica demografica pugliesi.

La seconda parte è relativa alle *politiche regionali* e tratta, tra l'altro, di: rilancio degli investimenti pubblici; gestione finanziaria e impiego delle risorse regionali; politiche di indebitamento; programmazione comunitaria e piano di sviluppo e coesione della Regione;

politiche agricole; personale; valorizzazione del patrimonio immobiliare; contenimento delle spese; immobilizzazioni finanziarie e indirizzi alle partecipate; sistema sanitario regionale; programmazione sociale; trasporto pubblico locale; strategia digitale; competitività e innovazione; educazione, istruzione, formazione e lavoro; mobilità e trasporti; ambiente; opere pubbliche; dissesto e opere idrauliche.

Uno specifico paragrafo (2.12) è dedicato alle risorse del PNRR e riporta le informazioni riferite alle diverse linee progettuali di cui la Regione è soggetto attuatore.

L'ultima parla contiene gli *obiettivi strategici* triennali e operativi delle strutture organizzative e delle loro articolazioni.

Con delibera consiliare n. 185 del 20.12.2023, sulla base della delibera di Giunta n. 1853 del 14.12.2023, è stata approvata la «*Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (NADEFR) 2024-2026*». Si rileva che la presentazione della NADEFR al Consiglio da parte della Giunta è avvenuta in pari data rispetto alla presentazione sul disegno di legge di bilancio.

2.2 La legge di stabilità regionale 2024

2.2.1 In base all'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, le regioni adottano, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione; detta legge contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Il contenuto della legge di stabilità regionale è declinato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, par. 7)

2.2.2 A seguito della presentazione, da parte della Giunta, del d.d.l. n. 228 del 14.12.2023, il Consiglio ha approvato la l.reg. 29.12.2023, n. 37, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)*», composto di due Titoli.

Il Titolo I («*Disposizioni di carattere contabile e fiscale*», artt. 1-3) detta disposizioni in tema di:

- spesa a carattere pluriennale (art. 1). Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale sono stati determinati in € 85 mln per il 2024 e in € 98 mln sia per il 2025 sia per il 2026;
- riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014 (art. 2). L'esigibilità del finanziamento di € 80 mln, autorizzato dall'art. 2 della l.reg. 30.12.2019, n. 55 (legge di stabilità regionale 2020), stipulato con la Banca europea investimenti (BEI) il 13.3.2020 nella forma flessibile di contratto quadro di prestito a erogazioni multiple, è stata re-imputata per l'intero importo a valere sull'esercizio 2024 sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma delle spese di investimento relative alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020. L'onere presunto derivante dall'ammortamento del prestito, valutato in € 7,2 mln annui per un periodo stimato di quindici anni a partire dall'1.1.2025, è stato posto a carico del bilancio regionale autonomo a valere su ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 del bilancio pluriennale con imputazione della rata per sorte capitale e interessi, rispettivamente nell'ambito della missione 1, programma 12, titoli 4 e 1;
- rinnovo autorizzazione all'indebitamento a copertura del disavanzo di amministrazione derivante da debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento (art. 3). Ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis, del d.lgs. n. 118/2011, per l'esercizio finanziario 2023 la Giunta è stata autorizzata a ricorrere all'indebitamento per € 189,9 mln (€ 162,4 mln nel 2023) a copertura del presunto disavanzo di amministrazione di pari importo, di cui € 144,9 mln derivante dal debito autorizzato e non contratto ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della l.reg. 29.12.2022, n. 32 (legge di stabilità 2023) ed € 45 mln proveniente dal debito autorizzato e non contratto ai sensi dell'art. 7 della l.reg. 30.11.2023, n. 34 (legge di assestamento 2023) (comma 1).
I mutui di cui ai commi 1 per € 144,9 mln ed € 45 mln possono essere contratti «solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa», nel rispetto degli artt. 40, comma 2-bis, e 62 del d.lgs. n. 118/2011, per una durata massima di ammortamento rispettivamente di anni trenta e quindici, a tasso fisso, entro il limite massimo pari al tasso determinato dalla comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui stipulati con onere a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 45, comma 32, della l. 23.12.1998, n. 448 (comma 3).

L'onere presunto annuale per il rimborso del debito così autorizzato, valutato in € 13,6 mln a decorrere dall'1.1.2025, trova copertura nel bilancio di previsione pluriennale 2024-2026, nell'ambito degli stanziamenti distinti per quota interessi e per quota capitale a valere sulla missione 50, programmi 1 e 2, titoli 1 e 4.

Il Titolo II («Norme settoriali di rilievo finanziario e diverse», artt. 4-114) reca disposizioni varie a sostegno di diverse categorie e iniziative.

2.3 Il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026

2.3.1 In base all'art. 39 del d.lgs. n. 118/2011, il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite a un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.

Il bilancio di previsione comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'All. n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile.

2.3.2 A seguito della presentazione, da parte della Giunta, del d.d.l. n. 229 del 14.12.2023 e previo parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso nella seduta del 16.12.2023, il Consiglio ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026 con la l.reg. 29.12.2023, n. 38.

Il testo, corredato degli allegati previsti *ex lege*, si compone di 12 articoli, dedicati rispettivamente a: stato di previsione delle entrate (art. 1) e della spesa (art. 2); allegati al bilancio (art. 3); elenco delle spese obbligatorie (art. 4); fondo di riserva e accantonamenti (art. 5); risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 (art. 6); attuazione del titolo II del d.lgs. 118/2011 (art. 7); disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa (art. 8); erogazione al Consiglio regionale (art. 9); rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità (art. 10); bilancio pluriennale (art. 11); entrata in vigore (art. 12).

In conformità all'art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011 e all'art. 4, comma 1, lett. a), del d.m. 12.5.2016 («*Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni*»), gli schemi di bilancio e i dati contabili analitici relativi al documento in esame risultano tempestivamente trasmessi a BDAP.

2.4 L'assestamento e la variazione al bilancio di previsione 2024-2026

2.4.1 In base all'art. 50 del d.lgs. n. 118/2011, entro il 31 luglio la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40 (comma 1).

La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio (comma 2).

Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati: *a)* la destinazione del risultato dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo; *b)* la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; *c)* le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo (comma 3)

2.4.2 A seguito della presentazione, da parte della Giunta, del d.d.l. n. 228 dell'11.11.2024 e previo parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso nella seduta del 14.11.2024, il Consiglio ha approvato la l.reg. 29.11.2024, n. 38 («*Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024 - 2026*»).

La legge, corredato degli allegati di legge, si compone di 6 articoli ripartiti in due capi.

Nel Capo I («*Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024 - 2026*»), i dati relativi ai residui attivi e passivi e al risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 (artt. 1 e 2), agli stati di previsione delle entrate e delle spese per gli esercizi finanziari 2024-2026 (artt. 3-4) nonché al fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2024 (art. 5) sono stati rideterminati in conformità ai corrispondenti dati

risultanti dal rendiconto generale 2023, parificato della Sezione con deliberazione n. 132/2023/PARI del 3.10.2023 e approvato con l.reg. 29.11.2024, n. 37; il Capo II (art. 7) contiene modifiche alla l.reg. 15.6.2023, n. 11 ⁽¹⁾.

La tabella che segue riporta - con riferimento ai residui attivi e passivi, al risultato di amministrazione e al fondo cassa all'1.1.2023 - il confronto fra bilancio e assestamento:

Tab. n. 2 - Bilancio 2024-2026 assestato

LEGGE DI ASSESTAMENTO (l.reg. n. 38/2024)	Bilancio 2024-2026 (a)	Assestamento (b)	Differenza assoluta (c=b-a)	Variazione % (d=c/a*100)
Residui 2023 (art. 1)				
<i>residui attivi</i>	13.886.755.107,05	12.084.465.715,57	- 1.802.289.391,48	- 12,98%
<i>residui passivi</i>	10.388.748.229,85	9.350.923.281,84	- 1.037.824.948,01	- 9,99%
Risultato di amministrazione 2023 (art. 2)	3.499.669.114,39	3.855.987.283,91	356.318.169,52	10,18%
Previsioni complessive entrate (art. 3) ⁽¹⁾	14.925.303.486,35	16.898.255.295,43	1.972.951.809,08	13,22%
Previsioni complessive spese (art. 4) ⁽¹⁾	14.925.303.486,35	16.898.255.295,43	1.972.951.809,08	13,22%
Fondo cassa all'1.1.2024 (art. 5)	1.386.113.981,08	1.313.306.999,01	- 72.806.982,07	- 5,25%

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al centesimo di euro)

⁽¹⁾ Dati di competenza.

2.5 Il piano degli indicatori di bilancio 2024 - 2026

2.5.1 Ai sensi dell'art. 18-bis del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, par. 4.1), al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai

⁽¹⁾ Con la l.reg. n. 21/2023 la Regione ha dettato disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base. Con la legge di assestamento 2024 è stato previsto che alla copertura degli oneri derivanti dal servizio in questione, quantificati in € 2.695.118,40, a decorrere dall'esercizio finanziario 2025, si fa fronte a valere sulle risorse iscritte nella missione 13, programma 1, titolo 1 del bilancio regionale.

In sede di parifica del rendiconto generale regionale per l'esercizio 2023 ha formato oggetto di rilievo, da parte della Sezione, la scelta della Regione di destinare le risorse previste dall'art. 33 del d.l. 25.5.2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla 23.7.2021, n. 106) al reclutamento di personale, straordinario e strettamente collegato al dilagare dei disturbi psicologici legati alla pandemia, oltre il termine di legge (31.12.2022). In relazione a ciò la Sezione ha parificato il rendiconto generale regionale 2023, subordinatamente all'individuazione, per quanto riguarda il capitolo di bilancio n. U1301068, di fonti di finanziamento alternative a quelle previste dalla l.reg. n. 11/2023 e alla cancellazione dei corrispondenti residui passivi (€ 1.849.588,00).

programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni (comma 1). Le regioni e i loro enti e organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del *budget* di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il piano, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica; esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (comma 2).

2.5.2 Con delibera n. 45 del 31.1.2024 (e, dunque, nel sostanziale rispetto del termine di legge: entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione) la Giunta regionale ha approvato il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il triennio 2024-2026, composto - in coerenza con il decreto MEF-RGS del 9.12.2015 - di tre allegati:

- 1/a (indicatori sintetici);
- 1/b (indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione);
- 1/c (indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi).

3 EQUILIBRI DI BILANCIO E GESTIONE CONTABILE

3.1 Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011:

- per ciascun esercizio del triennio a cui si riferisce, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo;
- le previsioni di competenza relative alle spese correnti, sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità;
- nelle more dell'applicazione del capo IV della l. 24.12.2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo art. 62 (in tema di mutui e altre forme di indebitamento).

3.2 Con la l.reg. n. 38/2023 gli stati di previsione delle entrate e delle spese sono stati approvati in € 14.925.303.486,35 in termini di competenza e in € 29.691.606.152,24 in termini di cassa per il 2024, nonché in termini di competenza in € 14.360.703.530,64 per il 2025 e in € 13.728.981.999,82 per il 2026 (artt. 1 e 2).

3.3 In linea con gli esercizi precedenti, le previsioni di entrata di maggior rilievo sono quelle relative a:

- Titolo 1 («*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*»), le cui previsioni di competenza rappresentano il 47,79% (2024), il 49,71% (2025) e il 52,00% (2026) del totale generale entrate; all'interno del titolo, come per gli esercizi precedenti, la posta più significativa è quella dei «*Tributi destinati al finanziamento della sanità*» (Tipologia 102: € 5.592.226.896,00 in ciascuno dei tre esercizi considerati);
- Titolo 2 («*Trasferimenti correnti*»), le cui previsioni di competenza rappresentano, rispettivamente, il 24,25% (2024), il 24,28% (2025) e il 23,28% (2026) del totale generale entrate.

Inoltre, dal confronto tra il 2023 (previsioni definitive) e il 2024 emergono la sostanziale stabilità delle previsioni relativa alle entrate correnti e il perdurante mancato ricorso alle anticipazioni dal tesoriere.

La nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2026 puntualizza che:

- le previsioni di entrata, improntate a prudenza, sono state formulate sulla base della valutazione statistica del trend del gettito derivante da ciascun cespite negli ultimi cinque anni (2019-2023), tenendo conto dell'evoluzione delle variabili economiche correlate a detto gettito nonché delle modifiche normative intervenute nel tempo;
- le entrate tributarie derivanti da manovre fiscali regionali riguardano l'addizionale regionale all'IRPEF e l'IRAP, determinate sulla base della: i) conferma della maggiorazione dell'aliquota IRAP (+0,92%); ii) conferma del ridimensionamento (effettuato con l.reg. 28.3.2022, n. 8) degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con l'articolazione degli scaglioni di reddito stabilita dall'art. 1, comma 2, della l. 30.12.2021, n. 234 («*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*»); iii) previsione degli stanziamenti d'entrata da manovra propria regionale IRAP e addizionale regionale all'IRPEF in base ai gettiti stimati dal MEF ai sensi dell'art. 77-*quater* del d.l. 25.6.2008, n. 112 (convertito con modificazioni dalla l. 6.8.2008, n. 133).

Tab. n. 3 - Entrate di competenza per titoli ⁽¹⁾

Descrizione voci		2023 (previsioni definitive)	2024	(% su tot. gen. entrate 2024)	2025	(% su tot. gen. entrate 2025)	2026	(% su tot. gen. entrate 2026)
FPV	<i>per spese correnti</i>	56.493.282,95	1.750.263,92	0,01%	156.096,93	0,00%	19.304,01	0,00%
	<i>per spese in c/capitale</i>	264.844.776,53	6.708.671,36	0,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<i>Totale</i>	321.338.059,48	8.458.935,28	0,06%	156.096,93	0,00%	19.304,01	0,00%
Utilizzo avanzo di amministrazione		1.814.629.613,94	498.107.486,96	3,34%	481.279.255,04	3,35%	464.191.638,47	3,38%
Fondo cassa a 1.1.2024		2.123.239.606,10	1.386.113.981,08					
Titolo 1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	7.486.158.304,39	7.132.264.814,41	47,79%	7.139.064.814,41	49,71%	7.139.064.814,41	52,00%
Titolo 2	<i>Trasferimenti correnti</i>	3.789.481.107,07	3.618.932.470,08	24,25%	3.486.865.659,74	24,28%	3.195.855.648,43	23,28%
Titolo 3	<i>Entrate extratributarie</i>	175.447.186,31	120.636.342,74	0,81%	120.409.183,16	0,84%	120.391.551,61	0,88%
Titolo 4	<i>Entrate in conto capitale</i>	2.336.408.906,08	719.843.641,87	4,82%	576.922.821,31	4,02%	254.453.142,14	1,85%
Titolo 5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	1.509.124.809,25	806.650.499,55	5,40%	806.650.700,05	5,62%	806.650.900,75	5,88%
Titolo 6	<i>Accensione prestiti</i>	271.341.732,31	269.856.295,46	1,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	2.500.527.222,53	1.750.553.000,00	11,73%	1.749.355.000,00	12,18%	1.748.355.000,00	12,73%
Totale Titoli		18.068.489.267,94	14.418.737.064,11	96,61%	13.879.268.178,67	96,65%	13.264.771.057,34	96,62%
Totale generale entrate		20.204.456.941,36	14.925.303.486,35	100,00%	14.360.703.530,64	100,00%	13.728.981.999,82	100,00%

Fonte: elab. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

⁽¹⁾ Tabella costruita con i dati della l.reg. n. 38/2023.

3.4 Le previsioni di spesa di maggior rilievo dell'esercizio 2024 sono quelle relative al Titolo 1 («*Spese correnti*»), le cui previsioni di competenza rappresentano, rispettivamente, il 71,97% (2024), 73,63% (2025) e 74,83% (2026) del totale generale spese.

Di contro, le *spese in conto capitale* (Titolo 2) si attestano nel 2024 al 5,92% del totale generale per poi flettere ulteriormente nei due esercizi residui del triennio (4,82% nel 2025, 2,76% nel 2026).

Infine, dal confronto tra il 2023 e il 2024 emerge la sostanziale stabilità delle previsioni (con le eccezioni delle spese in conto capitale: da € 3,9 mld del 2023 a € 884,1 mln e di quella per incremento attività finanziarie: da 1,5 mld del 2023 a € 803,7 mln) e la continua, perdurante e non trascurabile incidenza delle uscite per conto terzi e partite di giro (Titolo 7, pari quasi al 12%).

Analizzando la spesa per missioni, le previsioni più significative sono quelle relative a:

- missione 1 («*Servizi istituzionali, generali e di gestione*»), pari nel triennio a 8,04% (2024), 8,04% (2025) e 8,21% (2026) del totale missioni;
- missione 13 («*Tutela della salute*»), pari nel triennio a 60,48% (2024), 62,23% (2025) e 63,69% (2026) del totale missioni.

Con deliberazione n. 161/2023/FRG (relativa al bilancio di previsione 2023-2025) la Sezione aveva evidenziato il disallineamento tra i valori dello stato di previsione delle entrate e delle spese riportati, rispettivamente, negli artt. 3 e 4 della legge di assestamento al bilancio di previsione 2023-2025 e gli importi, relativi ai medesimi saldi, indicati nell'allegato n. 7 (quadro generale riassuntivo) alla stessa legge.

Tali discrasie non figurano nella citata l.reg. n. 38/2024 di assestamento del bilancio 2024-2026.

Tab. n. 4 - Spese di competenza per titoli ⁽¹⁾

Descrizione voci	2023 (previsioni definitive)	2024	(% su tot. gen. spese 2024)	2025	(% su tot. gen. spese 2025)	2026	(% su tot. gen. spese 2026)
Disavanzo di amministrazione	16.572.805,64	16.828.231,92	0,11%	17.087.616,57	0,12%	17.351.021,32	0,13%
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	0,00	189.856.295,46	1,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 1 <i>Spese correnti</i>	11.715.780.555,83	10.741.683.736,67	71,97%	10.574.390.185,51	73,63%	10.273.044.615,96	74,83%
Titolo 2 <i>Spese in conto capitale</i>	3.889.916.151,90	884.152.645,26	5,92%	692.089.166,92	4,82%	378.273.195,26	2,76%
Titolo 3 <i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	1.524.602.086,19	803.730.499,55	5,39%	803.600.700,05	5,60%	803.600.900,75	5,85%
Titolo 4 <i>Rimborso prestiti</i>	557.058.119,27	538.499.077,49	3,61%	524.180.861,59	3,65%	508.357.266,53	3,70%
Titolo 5 <i>Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 7 <i>Uscite per conto terzi e partite di giro</i>	2.500.527.222,53	1.750.553.000,00	11,73%	1.749.355.000,00	12,18%	1.748.355.000,00	12,73%
Totale Titoli	20.187.884.135,72	14.718.618.958,97	98,62%	14.343.615.914,07	99,88%	13.711.630.978,50	99,87%
Totale generale spese	20.204.456.941,36	14.925.303.486,35	100,00%	14.360.703.530,64	100,00%	13.728.981.999,82	100,00%

Fonte: elab. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

⁽¹⁾ Tabella costruita con i dati della l.reg. n. 38/2023.

Tab. n. 5 - Spese di competenza per missioni ⁽¹⁾

Descrizione voci	2023 (previsioni definitive)	2024	(% su totale missioni 2024) ⁽²⁾	2025	(% su totale missioni 2025) ⁽²⁾	2026	(% su totale missioni 2026) ⁽²⁾
Disavanzo di amministrazione	16.572.805,64	16.828.231,92	0,11%	17.087.616,57	0,12%	17.351.021,32	0,13%
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	0,00	189.856.295,46	1,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.917.347.745,69	1.182.895.814,17	8,04%	1.152.785.792,31	8,04%	1.125.118.893,73	8,21%
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 Ordine pubblico e sicurezza	300.000,00	544.000,00	0,00%	544.000,00	0,00%	344.000,00	0,00%
4 Istruzione e diritto allo studio	115.551.465,13	81.890.767,68	0,56%	48.904.725,09	0,34%	45.520.290,19	0,33%
5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	90.603.359,70	54.944.715,61	0,37%	50.169.141,41	0,35%	30.368.744,09	0,22%
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	20.068.567,85	12.269.224,56	0,08%	11.263.310,14	0,08%	11.403.310,14	0,08%
7 Turismo	111.760.401,16	11.616.499,37	0,08%	11.616.499,37	0,08%	9.766.499,37	0,07%
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	225.044.403,49	82.192.582,64	0,56%	62.991.608,76	0,44%	41.551.020,28	0,30%
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	633.304.260,25	96.109.205,51	0,65%	105.961.801,08	0,74%	120.867.906,08	0,88%
10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.526.612.529,38	1.026.343.460,89	6,97%	881.342.038,71	6,14%	668.117.167,19	4,87%

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia | Bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Puglia

11	<i>Soccorso civile</i>	56.164.813,70	30.990.372,08	0,21%	32.857.860,48	0,23%	33.066.983,48	0,24%
12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	406.284.461,11	279.093.396,29	1,90%	184.820.933,31	1,29%	94.308.868,65	0,69%
13	<i>Tutela della salute</i>	10.229.833.691,46	8.902.400.612,56	60,48%	8.926.134.866,78	62,23%	8.733.443.306,87	63,69%
14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>	669.174.363,61	78.164.923,21	0,53%	117.806.796,25	0,82%	22.873.528,60	0,17%
15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	258.852.753,19	94.916.090,17	0,64%	77.781.596,88	0,54%	75.714.076,88	0,55%
16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	360.306.957,24	144.349.882,22	0,98%	101.416.644,63	0,71%	90.324.290,89	0,66%
17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	28.814.876,33	4.228.987,34	0,03%	7.099.569,29	0,05%	15.496.212,94	0,11%
18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	69.729.761,70	22.349.066,87	0,15%	15.203.739,24	0,11%	16.362.364,39	0,12%
19	<i>Relazioni internazionali</i>	62.663.692,45	4.108.771,28	0,03%	3.643.296,73	0,03%	2.354.882,78	0,02%
20	<i>Fondi e accantonamenti</i>	372.833.164,59	343.380.173,28	2,33%	290.126.896,94	2,02%	331.834.856,60	2,42%
50	<i>Debito pubblico</i>	532.105.645,16	515.277.413,24	3,50%	511.789.796,67	3,57%	494.438.775,35	3,61%
60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
99	<i>Servizi per conto terzi</i>	2.500.527.222,53	1.750.553.000,00	11,89%	1.749.355.000,00	12,20%	1.748.355.000,00	12,75%
Totale Missioni		20.187.884.135,72	14.718.618.958,97	98,62%	14.343.615.914,07	99,88%	13.711.630.978,50	99,87%
Totale generale spese		20.204.456.941,36	14.925.303.486,35	100,00%	14.360.703.530,64	100,00%	13.728.981.999,82	100,00%

Fonte: elab. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

⁽¹⁾ Tabella costruita con i dati della l.reg. n. 38/2023.

⁽²⁾ Le percentuali relative alle voci di disavanzo sono calcolate sul totale generale delle spese.

3.5 Gli equilibri di bilancio sono evidenziati nell'allegato 07 alla l.reg. n. 38/2023 (bilancio di previsione 2024-2026).

Il prospetto seguente riporta il confronto tra i) le previsioni iniziali di competenza dell'esercizio 2024 (l.reg. n. 38/2023) e ii) quelle assestate (l. reg. n. 38/2024) evidenziando il rispetto degli equilibri in entrambi i documenti di legge.

Tra previsioni di bilancio originarie e assestamento, l'equilibrio di parte corrente, pur mantenendosi positivo in modo da bilanciare esattamente l'equilibrio di parte capitale, peggiora di € 18.694.436,12 per via di maggiori spese di parte corrente rispetto a quelle inizialmente previste.

In calo anche le variazioni delle attività finanziaria (- € 10.675.481,18 tra previsioni iniziali e previsioni assestate).

In fase di assestamento è stato anche applicato l'avanzo di amministrazione per spesa d'investimento (+ € 196.038.223,40), a seguito dell'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2023; tale componente, insieme all'aumento del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e utilizzato per spese in conto capitale (+ € 151.712.763,79) e all'azzeramento del previsto e non realizzato disavanzo da debito autorizzato e non contratto (+ € 189.856.295,46) ⁽²⁾, ha consentito una maggiore spesa in conto capitale non coperta dall'aumento delle entrate del titolo 4 per € 461.598.577,19 (aumento di entrate del titolo 4 € 1.161.972.973,48 meno aumento di spese del titolo 2 € 1.623.571.550,67).

Non disponendo di avanzo libero, la Regione Puglia può impiegare esclusivamente somme accantonate e vincolate (nonché destinate, dopo l'approvazione del rendiconto) esistenti nell'avanzo di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1, commi 897-900, della l. 30.12.2018, n. 145 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»).

In sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale regionale dell'esercizio finanziario 2024 sarà effettuato un controllo sulle somme dell'avanzo di amministrazione effettivamente applicate in bilancio a seguito dell'assestamento di bilancio.

⁽²⁾ Cfr. il capitolo 5 (§ 5.4).

Tab. n. 6 - Equilibri previsionali di bilancio dell'esercizio 2024

EQUILIBRIO DI BILANCIO		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 2024 ⁽¹⁾	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 2024 ⁽²⁾	VARIAZIONI DI COMPETENZA 2024
		(A)	(B)	(C=B-A)
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	498.107.486,96	784.618.168,43	286.510.681,47
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	16.828.231,92	16.828.231,92	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	1.750.263,92	32.440.713,68	30.690.449,76
Entrate titoli 1-2-3	(+)	10.871.833.627,23	11.411.753.051,09	539.919.423,86
Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	13.378.727,00	13.378.727,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	10.741.683.736,67	11.578.432.331,47	836.748.594,80
- di cui fondo pluriennale vincolato		156.096,93	7.872.199,77	7.716.102,84
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	14.628.727,00	46.089.642,53	31.460.915,53
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	7.605.481,18	7.605.481,18
Rimborso prestiti	(-)	538.499.077,49	538.499.077,49	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		481.279.255,04	481.279.255,04	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		73.430.332,03	54.735.895,61	-18.694.436,42

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia | Bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Puglia

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	196.038.223,40	196.038.223,40
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	6.708.671,36	158.421.435,15	151.712.763,79
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	719.843.641,87	1.881.816.615,35	1.161.972.973,48
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	269.856.295,46	184.201.110,89	-85.655.184,57
Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	13.378.727,00	13.378.727,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	884.152.645,26	2.507.724.195,93	1.623.571.550,67
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	7.749.854,97	7.749.854,97
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	14.628.727,00	46.089.642,53	31.460.915,53
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	150.000,00	200.000,00	50.000,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	189.856.295,46	0,00	-189.856.295,46
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	3.070.000,00	0,00	-3.070.000,00
B) Equilibrio di parte capitale		-73.430.332,03	-54.735.895,61	18.694.436,42

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia | Bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Puglia

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	141.477,89	141.477,89
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	806.650.499,55	506.670.499,55	-299.980.000,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	803.730.499,55	514.617.458,62	-289.113.040,93
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	150.000,00	200.000,00	50.000,00
C) Variazioni attività finanziaria		3.070.000,00	-7.605.481,18	-10.675.481,18

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00
----------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario ⁽¹⁾				
A) Equilibrio di parte corrente		73.430.332,03	54.735.895,61	-18.694.436,42
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo di anticipazione di liquidità	(-)	0,00	286.510.681,47	286.510.681,47
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ordinario	(-)	1.571.410,13	13.355.078,86	11.783.668,73
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	840.633.027,58	1.218.138.343,82	377.505.316,24
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	8.821.356.045,39	8.941.460.153,01	120.104.107,62
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	841.925.701,56	1.365.027.567,02	523.101.865,46
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ordinario	(+)	156.096,93	6.095.996,73	5.939.899,80
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	8.821.529.781,54	8.949.417.291,74	127.887.510,20
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennale		73.481.428,96	-84.187.506,06	-157.668.935,02

Fonte: elab. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

(1) Dati relativi alle previsioni originarie di bilancio (l.reg. n. 38/2023).

(2) Dati relativi alle previsioni assestate di bilancio (l.reg. n. 38/2024).

Le due tabelle seguenti, invece, riepilogano le evoluzioni, in entrata e in uscita, dei dati inseriti nei quadri riassuntivi di bilancio dell'esercizio 2024.

Come già rilevato in occasione dell'esame dei bilanci di previsione degli ultimi cinque esercizi, anche nel bilancio 2024-2026 il confronto tra i dati indicati nella legge di bilancio e quelli assestati evidenzia il *significativo, consistente e anomalo scostamento del fondo pluriennale vincolato in entrata*, sia per la parte corrente (da € 1.750.263,92 a € 32.440.713,68, + € 30.690.449,76) sia per quella in conto capitale (da € 6.708.671,36 a € 158.421.435,15, + € 151.712.763,79); scostamenti, sia pure in calo rispetto a quanto evidenziato con la deliberazione n. 161/2023/FRG relativa al bilancio 2023-2025, ma pur sempre di notevole entità in considerazione del fatto che il fondo pluriennale vincolato programmato, grazie ai cronoprogrammi necessari alla sua esistenza, dovrebbe garantire valori sostanzialmente stabili nel corso del medesimo esercizio.

Anche il *fondo pluriennale vincolato sul lato spesa* diverge, tra previsioni iniziali di bilancio e previsioni aggiornate, sia per la parte corrente (da € 156.096,93 a € 7.872.199,77, + € 7.716.102,84) sia per la parte capitale (da € 0,00 a € 7.749.854,97).

Tab. n. 7 - Quadro previsionale generale riassuntivo delle entrate nel bilancio 2024

STANZIAMENTI DI BILANCIO IN ENTRATA	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 2024 ⁽¹⁾	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 2024 ⁽²⁾	VARIAZIONI DI CASSA 2024	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 2024 ⁽¹⁾	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 2024 ⁽²⁾	VARIAZIONI DI COMPETENZA 2024
	(A)	(B)	(C=B-A)	(D)	(E)	(F=E-D)
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.386.113.981,08	1.313.306.999,01	-72.806.982,07			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>				498.107.486,96	980.797.869,72	482.690.382,76
				498.107.486,96	498.107.486,96	0,00
Fondo pluriennale vincolate				8.458.935,28	190.862.148,83	182.403.213,55
<i>di cui di parte corrente</i>				1.750.263,92	32.440.713,68	30.690.449,76
<i>di cui di parte capitale</i>				6.708.671,36	158.421.435,15	151.712.763,79
Titolo 1 - Entrate correnti di natura trib., contr. e perequ.	8.682.414.280,73	8.630.164.934,51	-52.249.346,22	7.132.264.814,41	7.188.698.092,91	56.433.278,50
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.734.755.218,42	6.766.762.548,19	-967.992.670,23	3.618.932.470,08	4.101.608.615,44	482.676.145,36
Titolo 3 - Entrate extratributarie	339.501.874,65	332.009.360,58	-7.492.514,07	120.636.342,74	121.446.342,74	810.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.321.554.264,06	9.046.536.115,71	724.981.851,65	719.843.641,87	1.881.816.615,35	1.161.972.973,48
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.059.885.230,61	883.096.850,81	-176.788.379,80	806.650.499,55	506.670.499,55	-299.980.000,00
TOTALE ENTRATE FINALI	26.138.110.868,47	25.658.569.809,80	-479.541.058,67	12.398.327.768,65	13.800.240.165,99	1.401.912.397,34
Titolo 6 - Accensione di prestiti	269.856.295,46	184.201.110,89	-85.655.184,57	269.856.295,46	184.201.110,89	-85.655.184,57
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.897.525.007,23	1.968.296.600,21	70.771.592,98	1.750.553.000,00	1.742.154.000,00	-8.399.000,00
TOTALE TITOLI	28.305.492.171,16	27.811.067.520,90	-494.424.650,26	14.418.737.064,11	15.726.595.276,88	1.307.858.212,77
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	29.691.606.152,24	29.124.374.519,91	-567.231.632,33	14.925.303.486,35	16.898.255.295,43	1.972.951.809,08

Fonte: elab. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

⁽¹⁾ Dati relativi alle previsioni originarie di bilancio (l.reg. n. 38/2023).⁽²⁾ Dati relativi alle previsioni assestate di bilancio (l.reg. n. 38/2024).

Tab. n. 8 - Quadro previsionale generale riassuntivo delle spese nel bilancio 2024

STANZIAMENTI DI BILANCIO IN USCITA	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 2024 ⁽¹⁾	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 2024 ⁽²⁾	VARIAZIONI DI CASSA 2024	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 2024 ⁽¹⁾	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 2024 ⁽²⁾	VARIAZIONI DI COMPETENZA 2024
	(A)	(B)	(C=B-A)	(D)	(E)	(F=E-D)
Disavanzo di amministrazione				16.828.231,92	16.828.231,92	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizz. e non contratto				189.856.295,46	0,00	-189.856.295,46
Titolo 1 - Spese correnti	17.351.543.593,71	17.162.092.457,84	-189.451.135,87	10.741.683.736,67	11.578.432.331,47	836.748.594,80
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>				156.096,93	7.872.199,77	7.716.102,84
Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.269.795.127,95	8.260.704.834,04	990.909.706,09	884.152.645,26	2.507.724.195,93	1.623.571.550,67
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>				0,00	7.749.854,97	7.749.854,97
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	814.429.187,68	527.721.464,62	-286.707.723,06	803.730.499,55	514.617.458,62	-289.113.040,93
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>				0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE FINALI	25.435.767.909,34	25.950.518.756,50	514.750.847,16	12.429.566.881,48	14.600.773.986,02	2.171.207.104,54
Titolo 4 Rimborso prestiti	558.122.584,72	538.499.077,49	-19.623.507,23	538.499.077,49	538.499.077,49	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>				481.279.255,04	481.279.255,04	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipaz. da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	3.697.715.658,18	2.635.356.685,92	-1.062.358.972,26	1.750.553.000,00	1.742.154.000,00	-8.399.000,00
TOTALE TITOLI	29.691.606.152,24	29.124.374.519,91	-567.231.632,33	14.718.618.958,97	16.881.427.063,51	2.162.808.104,54
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	29.691.606.152,24	29.124.374.519,91	-567.231.632,33	14.925.303.486,35	16.898.255.295,43	1.972.951.809,08

Fonte: elab. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

⁽¹⁾ Dati relativi alle previsioni originarie di bilancio (l.reg. n. 38/2023).⁽²⁾ Dati relativi alle previsioni assestate di bilancio (l.reg. n. 38/2024).

La Sezione ha più volte richiamato l'Ente in ordine alla necessità di intraprendere percorsi di miglioramento delle stime del fondo in esame (soprattutto in entrata) in fase di bilancio, attese le notevoli differenze di valore tra fase previsionale e fase di assestamento, circostanza che mina l'attendibilità del dato oggetto di esame da parte del Consiglio regionale in sede di approvazione del documento contabile previsionale.

Nonostante sia solo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente il momento in cui viene cristallizzato l'ammontare dei fondi pluriennali vincolati in entrata, è necessario ridurre il *gap* tra previsioni iniziali e finali di tali fondi al fine di rendere attendibile, corretto e comprensibile il documento di bilancio.

In proposito, si rammenta che *«Il principio della «veridicità» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.*

Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.

Una corretta interpretazione del principio della veridicità richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilità, correttezza e comprensibilità). Il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali.

Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità).

Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. L'oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e

significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione» (d.lgs. n. 118/2011, all. 1, § 5).

Pertanto, si esorta l'Ente ad adottare tutte le misure necessarie a ridurre la portata del fenomeno descritto, auspicando che l'Organo di revisione conduca una verifica dell'attendibilità del fondo pluriennale vincolato in entrata e in uscita, di parte corrente e di parte capitale, con l'utilizzo di metodologie campionarie, informando degli esiti la Sezione.

Infine, le due successive tabelle confrontano le previsioni di entrate e spese aggiornate alla data di approvazione (11.11.2024), da parte della Giunta, del d.d.l. n. 228/2024 («Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024 - 2026») con accertamenti e impegni alla medesima data, al fine di verificare, a meno di due mesi dalla chiusura dell'esercizio, la *percentuale di realizzazione delle previsioni* e quindi la relativa affidabilità.

Con riferimento alle *entrate*, migliora decisamente, rispetto a quanto riscontrato l'esercizio precedente (77,03%), la percentuale di realizzazione delle previsioni delle *entrate finali*, giacché gli accertamenti rappresentano l'88,72% di quanto previsto a inizio anno, in linea con i risultati virtuosi raggiunti negli esercizi 2021 e 2020 (rispettivamente, 88,09% e 85,79%). Spicca il dato relativo alle entrate correnti con accertamenti già superiori, per € 328.510.471,53, al dato assestato indicato nel d.d.l. n. 228/2024.

Anche sul versante della *spesa* si rileva un miglioramento complessivo della percentuale di realizzazione delle *spese finali* (75,52%) rispetto al dato dell'esercizio precedente (72,24%), pur emergendo un non perfetto allineamento tra la fase gestionale delle entrate e quella delle spese in quanto le previsioni totali di spesa tramutati in impegni (72,82%) sono inferiori di più del 10% rispetto alle previsioni totali di entrata già diventati accertamenti (83,44%).

Tab. n. 9 - Confronto tra previsioni e accertamenti alla data del d.d.l. n. 228/2024 ⁽¹⁾

ENTRATE	PREVISIONI AGGIORNATE AL D.D.L. n. 228/2024 (A)	ACCERTAMENTI ESISTENTI ALLA DATA DEL D.D.L. N. 228/2024 (B)	SCARTO (C=A-B)	% di realizzazione (D=B/A)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura trib., contr. e perequ.	7.188.698.092,91	7.517.208.564,44	-328.510.471,53	104,57%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.101.608.615,44	3.305.771.560,56	795.837.054,88	80,60%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	121.446.342,74	76.001.296,61	45.445.046,13	62,58%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.881.816.615,35	1.323.613.772,76	558.202.842,59	70,34%
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	506.670.499,55	20.894.886,38	485.775.613,17	4,12%
TOTALE ENTRATE FINALI	13.800.240.165,99	12.243.490.080,75	1.556.750.085,24	88,72%
Titolo 6 - Accensione di prestiti	184.201.110,89	0,00	184.201.110,89	0,00%
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.742.154.000,00	878.414.378,27	863.739.621,73	50,42%
TOTALE TITOLI	15.726.595.276,88	13.121.904.459,02	2.604.690.817,86	83,44%

Fonte: elab. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

⁽¹⁾ Dati forniti dall'Ente con nota del 18.11.2024.

Tab. n. 10 - Confronto tra previsioni e impegni alla data del d.d.l. n. 228/2024 ⁽¹⁾

SPESE	PREVISIONI AGGIORNATE AL D.D.L. n. 228/2024 ⁽²⁾ (A)	IMPEGNI ESISTENTI ALLA DATA DEL D.D.L. N. 228/2024 (B)	SCARTO (C=A-B)	% di realizzazione (D=B/A)
Titolo 1 - Spese correnti	11.292.101.958,49	9.324.103.907,84	1.967.998.050,65	82,57%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.409.725.878,56	1.396.553.323,49	1.013.172.555,07	57,95%
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	514.617.458,62	15.918.638,00	498.698.820,62	3,09%
TOTALE SPESE FINALI	14.216.445.295,67	10.736.575.869,33	3.479.869.426,34	75,52%
Titolo 4 - Rimborso prestiti	57.219.822,45	57.219.822,45	0,00	100,00%
Titolo 5 - Chiusura Antic. da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	1.742.154.000,00	868.979.015,12	873.174.984,88	49,88%
TOTALE TITOLI	16.015.819.118,12	11.662.774.706,90	4.353.044.411,22	72,82%

Fonte: elab. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

⁽¹⁾ Dati forniti dall'Ente con nota del 18.11.2024.

⁽²⁾ Al fine di rendere omogenei i dati oggetto di confronto, i valori di questa colonna sono esposti al netto dei fondi pluriennali vincolati, del fondo crediti di dubbia esigibilità e di altri fondi non impegnabili.

4 FONDI E ACCANTONAMENTI

Il dettaglio delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione definitivo dell'esercizio 2023 (il cui rendiconto è stato approvato con l.reg. n. 37/2024) è riportato nella seguente tabella:

Tab. n. 11 - Fondi accantonati nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2023

COMPOSIZIONE DEL FONDO ACCANTONAMENTI	VALORI PRESUNTI ESERCIZIO 2023 ⁽¹⁾	VALORI DEFINITIVI ESERCIZIO 2023 ⁽²⁾	VAR. % (C=(B-A)/A*100)
	(A)	(B)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2023	1.298.756.040,77	1.238.381.735,75	-4,65%
Accantonamento residui perenti al 31.12.2023	38.417.502,71	36.918.203,70	-3,90%
Fondo anticipazioni liquidità	498.107.486,96	498.107.486,96	0,00%
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	
Fondo contenzioso	101.614.275,89	77.754.790,12	-23,48%
Altri accantonamenti	176.904.539,13	159.690.299,54	-9,73%
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDI	2.113.799.845,46	2.010.852.516,07	-4,87%

Fonte: elab. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

⁽¹⁾ Dati inseriti nel bilancio di previsione 2024-2026 (l.reg. n. 38/2023).

⁽²⁾ Dati parificati e inseriti nel rendiconto dell'esercizio 2023 (l.reg. n. 37/2024).

4.1 L'allegato 13 al bilancio di previsione 2024-2026 contiene la verifica di congruità dello stanziamento (missione 20, programma 2, titolo 1) a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), determinato:

- in *parte corrente*, in € 155,6 mln per il 2024, 2025 e il 2026;
- in *parte capitale*, in € 0,00 per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio.

Il Collegio dei revisori, nella relazione sul bilancio di previsione 2024-2026, ha dichiarato che: *i*) lo stanziamento è avvenuto nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 46 del d.lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all.

n. 4/2); ii) la Regione non si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 107-*bis* del d.l. 17.3.2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla l. 24.4.2020, n. 27)⁽³⁾.

Nell'illustrare i criteri utilizzati per la stima del valore da attribuire al FCDE nel periodo 2024-2026, la nota integrativa puntualizza che:

- quanto all'individuazione dei crediti di dubbia esigibilità, sono stati esclusi i crediti vantati nei confronti di altre amministrazioni pubbliche nonché le entrate tributarie accertate per cassa; sono state escluse le entrate tributarie che finanziano la sanità e le manovre fiscali regionali accertate, rispettivamente, sulla base degli atti di riparto e delle stime diramate dalla Ragioneria generale dello Stato; nessuna esclusione è stata operata nei confronti dei crediti garantiti da fidejussione;
- circa l'analisi dell'andamento, negli esercizi 2019/2023, degli accertamenti e delle riscossioni afferenti ai crediti di dubbia esazione, sono state considerate le sole riscossioni in conto competenza e non quelle in conto residui dell'esercizio precedente, secondo la modalità di calcolo prevista a regime dal principio contabile;
- per quanto attiene alla percentuale di stanziamento di bilancio accantonato al FCDE, sin dal primo esercizio di applicazione del nuovo principio contabile si è optato a scopo prudenziale per il 100% dell'importo quantificato.

4.2 Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria prevede che, in occasione dell'assestamento di bilancio, occorre procedere alla verifica della congruità del FCDE accantonato nel bilancio di previsione (all. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

I due successivi prospetti riassumono i dati relativi al FCDE per l'esercizio finanziario 2024, esponendo prima le risultanze iscritte nella legge di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e poi quelle inserite nella legge di assestamento dello stesso bilancio.

⁽³⁾ L'art. 107-*bis* del d.l. n. 108/2020 (come modificato dall'art. 30-*bis*, comma 1, del d.l. 22.3.2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla l. 21.5.2021, n. 69) prevede la facoltà per gli enti territoriali, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, di calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Tab. n. 12 - Composizione dell'accantonamento al FCDE per l'esercizio 2024 ⁽¹⁾

STANZIAMENTI DI BILANCIO IN ENTRATA	ESERCIZIO 2024 CON LE PREVISIONI DI BILANCIO ORIGINARIE ⁽²⁾			
	STANZIAMENTI DI BILANCIO 2024	ACCANTONAM. OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAM. EFFETTIVO DI BILANCIO	% DI STANZIAMENTO AL FONDO
	(A)	(B)	(C)	(D=C/A)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.132.264.814,41	145.604.931,73	145.604.931,73	2,04%
<i>di cui Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa</i>	754.467.430,00	145.604.931,73	145.604.931,73	19,30%
<i>di cui tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa</i>	5.592.226.896,00	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui compartecipazioni di tributi</i>	401.843.012,39	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</i>	383.727.476,02	0,00	0,00	0,00%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.618.932.470,08	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>	3.406.963.824,23	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui trasferimenti correnti da Imprese</i>	140.002.000,00	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</i>	31.738,69	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui trasferimenti correnti dall'Unione Europea</i>	71.657.123,15	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</i>	277.784,01	0,00	0,00	0,00%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	120.636.342,74	9.946.866,19	9.946.866,19	8,25%
<i>di cui vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	6.306.500,00	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	4.465.000,00	155.269,59	155.269,59	3,48%
<i>di cui interessi attivi</i>	2.004.000,00	1.073.122,10	1.073.122,10	53,55%
<i>di cui rimborsi e altre entrate correnti</i>	107.860.842,74	8.718.474,50	8.718.474,50	8,08%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	719.843.641,87	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>	613.688.719,58	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui contributi agli investimenti da UE</i>	83.796.195,29	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</i>	13.378.727,00	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>	7.980.000,00	0,00	0,00	0,00%

<i>di cui altre entrate in conto capitale</i>	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	806.650.499,55	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui riscossione crediti di breve termine</i>	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui riscossione crediti di medio-lungo termine</i>	3.450.499,55	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
Totale generale	12.398.327.768,65	155.551.797,92	155.551.797,92	1,25%
di cui FCDE di parte corrente	11.678.484.126,78	155.551.797,92	155.551.797,92	1,33%
di cui FCDE di parte capitale	719.843.641,87	0,00	0,00	0,00%

Fonte: elab. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

(1) Per maggiore fruibilità della tabella sono esposte le sole voci della tipologia di entrata valorizzate dalla Regione.

(2) Tabella costruita con i dati dell'allegato 13 alla l.reg. n. 38/2023.

Tab. n. 13 - Composizione dell'accantonamento al FCDE per l'esercizio 2024 ⁽¹⁾

STANZIAMENTI DI BILANCIO IN ENTRATA	ESERCIZIO 2024 CON LE PREVISIONI DI BILANCIO ASSESTATE ⁽²⁾			
	STANZIAMENTI DI BILANCIO 2024	ACCANTONAM. OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAM. EFFETTIVO DI BILANCIO	% DI STANZIAMENTO AL FONDO
	(A)	(B)	(C)	(D=C/A)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.188.698.092,91	148.369.213,45	148.369.213,45	2,06%
<i>di cui Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa</i>	795.967.430,00	148.369.213,45	148.369.213,45	18,64%
<i>di cui tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa</i>	5.592.226.896,00	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui compartecipazioni di tributi</i>	416.776.290,89	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</i>	383.727.476,02	0,00	0,00	0,00%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.101.608.615,44	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>	3.789.822.439,90	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui trasferimenti correnti da Imprese</i>	140.002.000,00	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</i>	63.986,11	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui trasferimenti correnti dall'Unione Europea</i>	170.193.704,09	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</i>	1.526.485,34	0,00	0,00	0,00%

Titolo 3 - Entrate extratributarie	121.446.342,74	10.067.940,04	10.067.940,04	8,29%
<i>di cui vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	6.791.500,00	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	4.545.000,00	184.169,03	184.169,03	4,05%
<i>di cui interessi attivi</i>	2.004.000,00	1.156.381,53	1.156.381,53	57,70%
<i>di cui rimborsi e altre entrate correnti</i>	108.105.842,74	8.727.389,48	8.727.389,48	8,07%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.881.816.615,35	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>	1.517.924.174,93	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui contributi agli investimenti da UE</i>	341.173.513,42	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE</i>	360.200,00	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</i>	13.378.727,00	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>	7.980.000,00	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui altre entrate in conto capitale</i>	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	506.670.499,55	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui riscossione crediti di breve termine</i>	3.220.000,00	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui riscossione crediti di medio-lungo termine</i>	3.450.499,55	0,00	0,00	0,00%
<i>di cui altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
Totale generale	13.800.240.165,99	158.437.153,49	158.437.153,49	1,15%
di cui FCDE di parte corrente	11.918.423.550,64	158.437.153,49	158.437.153,49	1,33%
di cui FCDE di parte capitale	1.881.816.615,35	0,00	0,00	0,00%

Fonte: elab. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

(1) Per maggiore fruibilità della tabella sono esposte le sole voci della tipologia di entrata valorizzate dalla Regione.

(2) Tabella costruita con i dati assestati dell'allegato 8 alla l.reg. n. 38/2024.

È possibile constatare come in fase di assestamento il FCDE sia aumentato di € 2.885.355,57 (interamente stanziato in parte corrente), circostanza che denota un peggioramento del rapporto tra quanto incassato per singola voce di entrata e il maggior valore tra stanziamento e accertamento dell'entrata stessa.

4.3 Quanto agli altri fondi (missione 20, programma 3, titolo 1), come risulta dalla tabella n. 11:

- il fondo perdite società partecipate non è stato valorizzato per assenza dei presupposti normativi per la sua costituzione (cfr. *infra*, § 6);
- il fondo contenzioso indicato in sede previsionale, avuto riguardo al risultato di amministrazione presunto del 2023, è stato pari a € 101.614.275,89; il fondo accantonato definitivamente nel risultato dell'esercizio 2023, quale risultante a seguito del giudizio di parifica, è stato ridotto a € 77.754.790,12;
- infine, gli altri accantonamenti passano da € 176.904.539,13 con riferimento al risultato di amministrazione presunto 2023 a € 159.690.299,54 con riferimento al risultato di amministrazione del rendiconto 2023 approvato dal Consiglio con l.reg. n. 37/2024.

L'evoluzione dei fondi in questione nell'esercizio 2024 formerà oggetto di verifiche in sede consuntiva.

4.4 Infine, con riferimento al fondo di garanzia dei debiti commerciali, operativo dall'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 1, comma 858 ss., della l. n. 145/2018, nel questionario l'Organo di revisione ha precisato che «Con DGR 26 febbraio 2024, n. 143 (Fondo garanzia debiti commerciali. Articolo 1, comma 859 e seguenti legge 30 dicembre 2018 n. 145. Provvedimenti esercizio 2024) la Giunta regionale ha preso atto, con riferimento all'esercizio 2023, del rispetto delle disposizioni dell'articolo 1, comma 859 e ss., della legge n. 145/2018 e pertanto della mancata sussistenza delle condizioni previste per la costituzione dell'accantonamento a titolo di Fondo di Garanzia Debiti commerciali nell'anno 2024».

5 SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

5.1 L'art. 62 del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che:

- le regioni possono indebitarsi esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 16, della l. 24.12.2003, n. 350 («*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004*») e, a decorrere dall'1.1.2016, dagli artt. 9 e 10 della l. 24.12.2012, n. 243 («*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*») (comma 1);
- non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce (comma 2);
- l'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce (comma 3);
- le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale (comma 4);
- le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione a operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni (comma 5);
- le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20% dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo «*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*», al netto di quelle della tipologia «*Tributi destinati al finanziamento della sanità*» e a condizione che gli oneri futuri di ammortamento

trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa. Al suddetto limite del 20% concorrono anche le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e altri soggetti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito (comma 6);

- in caso di superamento del limite citato, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31.12.2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato (comma 7);
- la legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità (comma 8).

5.2 La successiva tabella espone, per l'annualità 2024, il prospetto dimostrativo del *rispetto dei vincoli di indebitamento* (allegato obbligatorio al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 118/2011, che figura *sub* all. 14 alla l.reg. n. 38/2023) integrato con i dati forniti in occasione dell'approvazione del d.d.l. n. 228/2024 (assestamento di bilancio).

Si conferma la capacità dell'Ente di raggiungere l'obiettivo della sostenibilità dell'indebitamento con una percentuale (3,14%) nettamente inferiore al limite di legge (20%) e in leggero miglioramento sia rispetto a quanto raggiunto negli esercizi passati (3,44% nel 2023, 3,99% nel 2022 e 4,39% nel 2021), sia con quanto stimato nelle previsioni iniziali 2024 (3,26%).

Tab. n. 14 - Calcolo del limite d'indebitamento per l'esercizio 2024

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 2024	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 2024 ⁽¹⁾	VARIAZIONI DI COMPETENZA 2024
		(A)	(B)	(C=B-A)
(A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1)	(+)	7.132.264.814,41	7.188.698.092,91	56.433.278,50
(B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	(-)	5.601.527.896,00	5.601.627.896,00	100.000,00
(C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITÀ (A-B)		1.530.736.918,41	1.587.070.196,91	56.333.278,50

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 2024	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 2024 ⁽¹⁾	VARIAZIONI DI COMPETENZA 2024
		(A)	(B)	(C=B-A)
(D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)	306.147.383,68	317.414.039,38	11.266.655,70
(E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31.12.2023	(-)	84.773.616,05	84.773.616,05	0,00
(F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
(G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	(-)	0,00	0,00	0,00
(H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la legge in esame	(-)	0,00	0,00	0,00
(I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	(+)	0,00	0,00	0,00
(L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	34.937.483,18	34.937.483,18	0,00
(M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)		256.311.250,81	267.577.906,51	11.266.655,70

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia | Bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Puglia

TOTALE DEBITO		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 2024	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 2024 ⁽¹⁾	VARIAZIONI DI COMPETENZA 2024
		(A)	(B)	(C=B-A)
Debito contratto al 31.12.2023	(+)	1.241.640.995,90	1.241.640.995,90	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	189.856.295,46	189.856.295,46
Debito autorizzato dalla legge in esame	(+)	189.856.295,46	-85.655.184,57	-275.511.480,03
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE		1.431.497.291,36	1.345.842.106,79	-85.655.184,57

DEBITO POTENZIALE		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 2024	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 2024 ⁽¹⁾	VARIAZIONI DI COMPETENZA 2024
		(A)	(B)	(C=B-A)
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
<i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00
Somma utile al fine del calcolo dell'indebitamento realizzato nel 2024		49.836.132,87	49.836.132,87	0,00
Percentuale realizzata		3,26%	3,14%	-0,12%

Fonte: elab. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

⁽¹⁾ Tabella costruita con i dati assestati dell'allegato 10 alla l.reg. n. 38/2024.

5.3 La nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Puglia, come previsto dall'art. 11, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 118/2011, contiene *l'elenco degli interventi programmati per spesa di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili*, che assommano a un totale missioni di € 774.708.330,60, in diminuzione rispetto a quanto rilevato il precedente esercizio, riprendendo il *trend* di decrescita registrato negli ultimi esercizi analizzati tranne il precedente (€ 804.478.7823,23 nel 2023, € 676.049.445,18 nel 2022, € 1.243.651.388,20 nel 2021, € 1.692.148.486,92 nel 2020, € 2.299.122.985,16 nel 2018 ed € 2.383.907.723,49 nel 2017) ⁽⁴⁾.

Tab. n. 15 - Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

MISSIONI	ESERCIZIO		SCARTO PERCENTUALE [C=(B-A)/A*100]
	2023 (A)	2024 (B)	
1	18.011.887,13	28.552.730,98	58,52%
2	0,00	0,00	
3	220.000,00	150.000,00	-31,82%
4	200.000,00	6.360.400,00	3080,20%
5	26.381.708,44	24.693.960,52	-6,40%
6	2.700.000,00	3.100.000,00	14,81%
7	987.500,00	3.000.000,00	203,80%
8	46.272.413,88	72.066.543,18	55,74%
9	49.193.020,34	58.626.771,80	19,18%
10	527.502.465,67	446.591.350,36	-15,34%
11	7.775.000,00	2.800.000,00	-63,99%
12	1.100.000,00	8.436.000,00	666,91%
13	39.975.634,15	14.069.937,67	-64,80%
14	67.923.686,74	53.717.696,78	-20,91%
15	0,00	0,00	
16	11.652.720,38	47.105.919,56	304,25%
17	3.136.187,49	842.005,02	-73,15%
18	200.000,00	4.595.014,73	2197,51%
19	1.246.514,01	0,00	-100,00%
TOTALE	804.478.738,23	774.708.330,60	-3,70%

Fonte: elab. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

⁽⁴⁾ Nell'esercizio 2019 i dati inseriti in nota integrativa non presentavano il totale complessivo.

Nell'ammontare delle rate riguardanti i debiti esclusi dai limiti di indebitamento (€ 34.937.483,18, riga L della Tab. n. 14) vanno considerate anche le rate di rimborso, di competenza dell'esercizio 2024, in quota capitale e in quota interessi, per complessivi € 24.851.639,18, afferenti alle anticipazioni di liquidità attivate con il d.l. 8.4.2013, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla l. 6.6.2013, n. 64); ciò alla luce di quanto chiarito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 181 del 2015), secondo cui le risorse finanziarie assegnate a titolo di anticipazione di liquidità sono escluse dal limite di indebitamento in quanto aventi natura di anticipazioni di cassa, sebbene di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie.

La ricostruzione effettuata dalla Sezione in fase istruttoria concorda con quanto dichiarato dall'Organo di revisione nel questionario al bilancio di previsione 2024-2026.

Il successivo prospetto riassume l'andamento (quota capitale) delle suddette anticipazioni dalla data di accensione fino al pagamento delle ultime rate:

Tab. n. 16 - Riepilogo, alla data di assestamento, delle anticipazioni di liquidità contratte ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 35/2013

DESCRIZIONE	ANTICIPAZIONE CONTRATTA NELL'ESERCIZIO 2013	ANTICIPAZIONE CONTRATTA NELL'ESERCIZIO 2013	ANTICIPAZIONE CONTRATTA NELL'ESERCIZIO 2014	TOTALI
	€ 185.975.000,00	€ 148.780.000,00	€ 318.171.000,00	€ 652.926.000,00
Quota capitale restituita nell'esercizio 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota capitale restituita nell'esercizio 2014 ⁽¹⁾	7.013.186,18	0,00	0,00	7.013.186,18
Quota capitale restituita nell'esercizio 2015	3.792.228,55	3.125.219,48	8.551.686,17	15.469.134,20
Quota capitale restituita nell'esercizio 2016	3.916.348,19	3.219.101,07	8.675.001,49	15.810.450,75
Quota capitale restituita nell'esercizio 2017	4.044.530,26	3.315.802,87	8.800.095,01	16.160.428,14
Quota capitale restituita nell'esercizio 2018	4.176.907,74	3.415.409,59	8.926.992,38	16.519.309,71
Quota capitale restituita nell'esercizio 2019	4.313.617,93	3.518.008,49	9.055.719,61	16.887.346,03
Quota capitale restituita nell'esercizio 2020	4.454.802,64	3.623.689,47	9.186.303,08	17.264.795,19
Quota capitale restituita nell'esercizio 2021	4.600.608,33	3.732.545,10	9.318.769,57	17.651.923,00
Quota capitale restituita nell'esercizio 2022	3.881.876,67	3.237.782,74	9.453.146,23	16.572.805,64
Quota capitale restituita nell'esercizio 2023	3.946.820,47	3.291.950,85	9.589.460,60	16.828.231,92
Quota capitale restituita nell'esercizio 2024	4.012.850,77	3.347.025,18	9.727.740,62	17.087.616,57
Totale anticipazioni già restituite	48.153.777,73	33.826.534,84	91.284.914,76	173.265.227,33
Totale anticipazioni ancora da restituire	137.821.222,27	114.953.465,16	226.886.085,24	479.660.772,67

Fonte: elab. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

⁽¹⁾ La rata restituita, in quota capitale, per € 7.013.186,18 è pesata sulle casse regionali per € 3.739.219,74, atteso il contributo statale ricevuto per € 3.273.966,44.

5.4 Come sopra visto (§ 2.2), con la l.reg. n. 37/2023 (legge di stabilità 2024) è stata rinnovata l'autorizzazione alla copertura del disavanzo generato da debito autorizzato e non contratto per spese di investimento (solo per far fronte ad effettive necessità di cassa) attivate nell'esercizio 2023, pari a complessivi € 189,9 mln, di cui € 144,9 mln rinvenienti dall'art. 3 della l.reg. n. 32/2022 (legge di stabilità 2023) ed € 45 mln fissati dall'art. 7 della l.reg. n. 34/2023 (legge di assestamento 2023).

L'allegato 04 alla legge di bilancio 2024-2026 ha poi stimato in € 189.856.295,46 l'eventuale disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto che avrebbe potuto generarsi nell'esercizio finanziario 2023.

Come acclarato nella deliberazione di questa Sezione n. 123/2024/PARI, con cui è stato parificato il rendiconto generale regionale 2023, gli effettivi impegni di spesa assunti dall'Ente nel corso dell'esercizio medesimo attraverso tale istituto giuridico sono ammontati a € 85.655.184,5, senza determinare un disavanzo da coprire nell'esercizio successivo, in quanto le relative coperture sono state garantite dal raggiungimento di avanzi di gestione di competenza.

Tutto ciò è osservabile nella tabella n. 8, dove la voce relativa al disavanzo da debito autorizzato e non contratto è stata correttamente valorizzata per l'importo di € 189,86 mln in sede di bilancio preventivo (colonna D), mentre è stata giustamente azzerata, non ricorrendone più i presupposti contabili, in sede di assestamento (colonna E).

6 ORGANISMI PARTECIPATI

Dall'analisi delle risposte ai quesiti della sezione V del questionario sul bilancio di Previsione 2024-2026 risulta che:

- il piano annuale di razionalizzazione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 1932 del 21.12.2023, prevede la dismissione delle partecipazioni azionarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, i cui effetti contabili potranno essere quantificati al momento della conclusione delle procedure in essere per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- non sono previste operazioni di acquisizione di nuove partecipazioni societarie, aumenti di capitale e operazioni straordinarie; pertanto, non sono state effettuate previsioni in tal senso nel bilancio di previsione 2024-2026;
- la Regione non ha previsto di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito o altre operazioni di finanziamento, rilasciare garanzie (quali fidejussioni, lettere di *patronage* o concessioni di ipoteca su beni propri), ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 19.8.2016, n. 175 («Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», Tusp);
- con riferimento agli esercizi del triennio 2021-2023 sono presenti due società in perdita: Terme di Santa Cesarea Spa e Aeroporti di Puglia Spa (in quest'ultimo caso per effetto della pandemia da Covid-19); entrambe le perdite sono state ripianate, escludendo la necessità di costituzione del fondo *ex art. 21 Tusp*;
- per il triennio 2024-2026 la Regione non ha previsto contributi e/o finanziamenti aggiuntivi ai propri organismi partecipati.

Nel rinviare per approfondimenti sul tema alla relazione annessa alla deliberazione n. 123/2024/PARI (decisione di parifica del rendiconto generale regionale 2023), si rappresenta che l'argomento formerà oggetto di trattazione in occasione del prossimo giudizio di parificazione.

7 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

7.1 In attuazione dell'art. 81, sesto comma, Cost., come sostituito dalla l. cost. 20.4.2012, n. 1 («*Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*»), la l. 24.12.2012, n. 243 («*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*») ha previsto il concorso delle amministrazioni pubbliche nell'assicurare l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'art. 97, primo comma, Cost. (art. 3, comma 1), dettando specifiche previsioni (Capo IV, artt. 9-12) in ordine alla disciplina dell'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali nonché del concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico.

In dettaglio, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 12.8.2016, n. 164, l'art. 9 dispone che «*I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10*» (comma 1).

In linea con tale mutato quadro normativo, l'art. 1 della l. 11.12.2016, n. 232 («*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*») ha previsto che:

- ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'art 9 della l. n. 243/2012, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del medesimo articolo, costituenti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost. (comma 465);
- a decorrere dall'esercizio 2017, gli enti territoriali conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali (quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal d.lgs. n. 118/2011) e le spese finali (quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio), ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l. n. 243/2012; per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza può considerarsi anche il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa,

al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento; a decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali; non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (comma 466).

Con la sentenza n. 247 del 2017 la Corte costituzionale ha chiarito che l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza, sussistendo la mera facoltà e non l'obbligo, per gli enti territoriali in avanzo di amministrazione, di mettere una parte o l'intero avanzo a disposizione delle politiche regionali di investimento.

Con la successiva sentenza n. 101 del 2018 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 466 dell'art. 1 della l. n. 232/2016 nella parte in cui stabiliva che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi dovessero trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza nonché nella parte in cui non prevedeva che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali avesse effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza.

Al fine di dare attuazione a tali pronunce, l'art. 1 della l. 30.12.2018, n. 145 («*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*») ha quindi previsto che:

- ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni dettagliate nei commi successivi (comma 819);
- a partire dal 2019, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 118/2011 (comma 820);
- tali enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011 (comma 821);

- qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa di detti enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'art. 17 della l. 31.12.2009, n. 196 («*Legge di contabilità e finanza pubblica*»), secondo cui il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 Cost. (comma 822);
- a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione, tra gli altri, i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'art. 1 della l. n. 232/2016 (comma 823);
- le disposizioni dei commi da 819 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021, subordinatamente al raggiungimento, entro il 31.1.2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal comma 98. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse alla Conferenza permanente entro il 15.2.2019, le disposizioni in esame acquistano comunque efficacia (comma 824).

Successivamente, l'art. 1, comma 541, della l. 27.12.2019, n. 160 («*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*») ha consentito alle regioni a statuto ordinario di utilizzare già dal 2020 il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 118/2011⁽⁵⁾.

Sulla questione relativa alla coesistenza delle due discipline, ispirate a criteri ed esigenze contabili differenti, è intervenuta la delibera delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 20/SSRRCO/QMIG/2019, secondo cui la disciplina dell'equilibrio finanziario complessivo degli enti territoriali di cui al d.lgs. n. 118/2011 si affianca alla normativa in

⁽⁵⁾ Avendo il comma 541 sancito che «*Le disposizioni dell'articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano, a decorrere dall'anno 2020, anche alle regioni a statuto ordinario*», il successivo comma 542 ha modificato l'art. 1, comma 824, della l. n. 145/2018 (che individua il 2021 per l'estensione alle regioni a statuto ordinario delle novità introdotte per quelle a statuto speciale), sostituendo le parole «*dei commi da 819 a 823*» con quelle «*dei commi 819 e da 821 a 823*».

tema di *pareggio di bilancio* o *saldo di finanza pubblica*, funzionale all'osservanza degli obiettivi posti in sede europea, di cui agli artt. 9 e 10 della l. n. 243/2012 ⁽⁶⁾.

Secondo le Sezioni Riunite, il nuovo criterio di verifica dell'equilibrio a rendiconto, introdotto dall'art. 1, comma 821, della l. n. 145/2018, non ha abrogato i commi 1 e 1-bis dell'art. 9 della l. n. 243/2012, stante la particolare resistenza passiva di questa, né ha prodotto effetti sulle condizioni per il ricorso all'indebitamento, disciplinate dall'art. 10, comma 3, della legge medesima .

Con circolare n. 5 del 9.3.2020 il MEF-RGS ha ritenuto che la Corte costituzionale, con le sentenze in precedenza richiamate, abbia voluto «*distinguere tra obblighi di fonte comunitaria a carico dell'intero comparto e gli obblighi a carico del singolo ente, portando a ritenere, in sostanza, che il saldo, come formalmente definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra entrate e spese finali), è valido solo per il comparto degli enti nel suo complesso, mentre gli equilibri del singolo ente territoriale devono tenere conto anche dell'utilizzo del risultato di amministrazione e del Fondo pluriennale vincolato anche alimentato da debito*», concludendo che:

- l'art. 9 della l. n. 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte cost. n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito ai sensi dell'art. 10 della l. n. 243/2012, attuativa dell'art. 119, comma sesto, ultimo periodo, Cost.;
- sempre ai sensi delle citate sentenze della Corte cost. n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al d.lgs. n. 118/2011, così come previsto dall'art. 1, comma 821, della l. n. 145/2018 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito);

⁽⁶⁾ Dopo aver ribadito che il ricorso all'indebitamento da parte di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento (comma 1) e precisato che le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (comma 2), l'art. 10 della l. n. 243/2012 prescrive che «*Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione*».

- il rispetto dell'art. 9 della l. n. 243/2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall'art. 1 della medesima legge, è verificato *ex ante*, a livello di comparto, dalla stessa RGS, per ogni esercizio di riferimento e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP);
- nel caso di mancato rispetto, *ex ante*, a livello di comparto, dell'art. 9, comma 1-*bis*, della l. n. 243/2012, gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della RGS alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti del territorio al fine di assicurarne il rispetto;
- nel caso di mancato rispetto *ex post*, a livello di comparto, dell'art. 9, comma 1-*bis*, della l. n. 243/2012, gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.

Con circolari n. 8 del 15.3.2021, n. 15 del 15.3.2022, n. 5 del 27.1.2023 e n. 5 del 9.2.2024 la RGS ha reso noti i risultati delle verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio *ex ante* ed *ex post* ai sensi degli artt. 9 e 10 della l. n. 243/2012.

7.2 Con riferimento alla verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica, il Collegio dei revisori ha attestato che:

- l'impostazione del bilancio di previsione regionale 2024-2026 garantisce il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 1, comma 821, della l. n. 145/2018, come confermato dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio;
- la gestione del bilancio, al momento della compilazione del questionario, è coerente con gli obiettivi di equilibrio di competenza richiesti dall'art. 1, comma 824, della l. n. 145/2018, da valutare in sede di rendiconto 2024;
- gli stanziamenti a titolo di fondo pluriennale vincolato sono stati conformi al principio contabile;
- è stata verificata l'attendibilità delle previsioni di entrata.

7.3 Il successivo prospetto, costruito con le risultanze della l.reg. n. 38/2023 e dei dati richiesti in fase istruttoria, pone il confronto tra i due differenti saldi: quello relativo all'equilibrio di bilancio e quello relativo al pareggio di bilancio, evidenziandone le differenze.

Anche nel 2024 la Regione Puglia, oltre a rispettare l'equilibrio di bilancio *ex* l. n. 145/2018, rispetta il saldo di finanza pubblica sancito dalla l. n. 243/2012, risultando lo stesso positivo per € 135,33 mln (€ 101,15 mln nel 2023 e € 103,41 mln nel 2022):

Tab. n. 17 - Confronto tra equilibrio e pareggio finanziario a livello di bilancio di previsione

DESCRIZIONE VOCI (ESERCIZIO 2024)		EQUILIBRIO DI BILANCIO ⁽¹⁾	PAREGGIO DI BILANCIO ⁽²⁾
Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente applicato ai primi 3 titoli della spesa (al netto degli utilizzi da FAL)	(+)	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente utilizzato esclusivamente ai fini del FAL	(+)	498.107.486,96	
Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente applicato al titolo 4 della spesa	(+)		
Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente applicato a copertura del FPV relativo ai primi 3 titoli della spesa	(+)		0,00
Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente applicato a copertura del FPV relativo al titolo 4 della spesa	(+)		
Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente applicato	A	498.107.486,96	0,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	1.750.263,92	1.750.263,92
Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	6.708.671,36	6.708.671,36
Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale esclusivamente finanziato da debito	(+)		
Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)		0,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata	B	8.458.935,28	8.458.935,28
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	7.132.264.814,41	7.132.264.814,41
Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	3.618.932.470,08	3.618.932.470,08
Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	120.636.342,74	120.636.342,74
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	719.843.641,87	719.843.641,87
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	806.650.499,55	806.650.499,55
Titolo 6 - Accensione di prestiti	(+)	269.856.295,46	
Totale Entrate	C	12.668.184.064,11	12.398.327.768,65
Disavanzo di amministrazione non prodotto da FAL al netto di quello derivante da debito autorizzato e non contratto	(+)	0,00	
Disavanzo di amministrazione prodotto esclusivamente da FAL	(+)	16.828.231,92	
Disavanzo di amministrazione	D	16.828.231,92	

Titolo 1 - Spese correnti al netto del FPV	(+)	10.741.527.639,74	10.741.527.639,74
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	156.096,93	156.096,93
Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)		155.551.797,92
Fondo contenzioso	(-)		
Altri accantonamenti ⁽³⁾	(-)		2.556.800,00
Totale spese correnti	E	10.741.683.736,67	10.583.575.138,75

Titolo 2 - Spese in conto capitale al netto del FPV	(+)	884.152.645,26	884.152.645,26
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale	(+)	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale (finanziato da debito)	(-)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità in conto capitale	(-)		0,00
Altri accantonamenti ⁽³⁾	(-)		
Totale spese in conto capitale	F	884.152.645,26	884.152.645,26

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie al netto del FPV	(+)	803.730.499,55	803.730.499,55
Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00
Totale spese per incremento di attività finanziarie	G	803.730.499,55	803.730.499,55

Titolo 4 Rimborso prestiti al netto del FPV (escluso il FAL)	(+)	57.219.822,45	
Titolo 4 Rimborso prestiti al netto del FPV (da solo FAL)	(+)	481.279.255,04	
Fondo pluriennale vincolato per rimborso prestiti	(+)	0,00	
Totale spese per rimborso prestiti	H	538.499.077,49	

SALDO COMPLESSIVO (A+B+C-D-E-F-G-H)	I	189.856.295,46	135.328.420,37
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	J	189.856.295,46	
TOTALE EQUILIBRIO (I-J)	K	0,00	135.328.420,37

Fonte: elab. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

⁽¹⁾ Saldo definito ai sensi dell'art. 1, comma 821, l. n. 145/2018.

⁽²⁾ Saldo definito ai sensi dell'art. 9, l. n. 243/2012 e integrato dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dei fondi pluriennali vincolati per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018.

⁽³⁾ Voce alimentata con i soli fondi destinati a confluire nel risultato di amministrazione (a titolo esemplificativo, i fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione).

8 CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

L'art. 1, comma 527, della l. 30.12.2023, n. 213 («*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*») ⁽⁷⁾ prevede che «*Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo alla finanza pubblica pari, per il 2024, a € 305 mln e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, a € 350 mln. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è effettuato, entro il 20.9.2024, in sede di auto-coordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di auto-coordinamento, il riparto è effettuato, entro il 20.10.2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato.*

Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare al bilancio dello Stato gli importi del concorso alla finanza pubblica come sopra determinati entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Qualora il versamento non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.

⁽⁷⁾ Detto comma è stato modificato dall'art. 3, comma 12-*octies*, lett. a), b), c) e d), del d.l. 30.12.2023, n. 215 (convertito, con modificazioni, dalla l. 23.2.2024, n. 18) e, successivamente, dall'art. 19, comma 1, lett. a), nn. 1), 2) e 3), del d.l. 9.8.2024, n. 113 (convertito, con modificazioni, dalla l. 7.10.2024, n. 143).

Di recente la Corte costituzionale (sentenza n. 195 del 6.12.2024) ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del quinto periodo del comma 527, nel testo modificato dall'art. 3, comma 12-*octies*, d.l. n. 215/2023, nella parte in cui non esclude dalle risorse che è possibile ridurre quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia, nonché della tutela della salute.

Il successivo comma 527-*bis* stabilisce che per il solo anno 2024, il contributo di cui al comma 527 è corrisposto secondo le modalità di cui ai commi 527-*ter*, 527-*quater* e 527-*quinquies* ⁽⁸⁾.

In dettaglio:

- le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31.12.2023 (compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto) autorizzano con legge regionale l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nell'allegato VI-*bis* alla l. n. 213/2023, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 118/2011. Alla fine dell'esercizio 2024, il fondo, su cui non è possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo (comma 527-*ter*);
- qualora, in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo di amministrazione non sia migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce *Disavanzo di amministrazione* del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dell'importo del fondo (fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024), le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento al medesimo esercizio. La costituzione del fondo di cui al comma 527-*ter* è finanziata attraverso risorse di parte corrente, esclusi gli stanziamenti di spesa riguardanti redditi da lavoro dipendente, sanità e trasferimenti agli enti locali (comma 527-*quater*);
- il concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 527 per le Regioni a statuto ordinario è realizzato mediante la riduzione per un importo pari a € 305 mln nel 2024 delle risorse iscritte nell'ambito della missione *Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica*, programma *Oneri finanziari*

⁽⁸⁾ I commi 527-*bis* - 527-*quinquies* sono stati inseriti dall'art. 19, comma 1, lett. b), del d.l. n. 113/2024.

relativi alla gestione della tesoreria, azione Interessi sui conti di tesoreria dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 527-*quinquies*).

Per la Regione Puglia il contributo in questione ammonta a € 24.865.686,83 (all. VI-*bis* alla l. n. 213/2023). Con la l.reg. 29.11.2024, n. 36 («Contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario. Attuazione dell'articolo 1, commi 527 - 527 *quinquies*, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall'articolo 19 del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113») la Regione ha stanziato in bilancio la ridetta somma al capitolo U 0111340 CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA RSO - LEGGE BILANCIO 2024-2026.

Tab. n. 18 - Contributo delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio 2024 (all. VI-*bis* della l. n. 213/2023) ⁽¹⁾

REGIONI	RIPARTO CONTRIBUTO	PERCENTUALI DI RIPARTO
Abruzzo	9.645.865,79	3,16
Basilicata	7.620.665,79	2,50
Calabria	13.604.765,79	4,46
Campania	32.146.518,41	10,54
Emilia-Romagna	25.945.065,79	8,51
Lazio	35.695.113,16	11,70
Liguria	9.457.407,90	3,10
Lombardia	53.321.705,27	17,48
Marche	10.621.223,69	3,48
Molise	2.919.492,10	0,96
Piemonte	25.092.992,10	8,23
Puglia	24.865.686,83	8,15
Toscana	23.842.813,17	7,82
Umbria	5.984.260,52	1,96
Veneto	24.236.423,69	7,95
TOTALE	305.000.000,00	100,00

Fonte: elab. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Puglia (valori al cent. di euro)

⁽¹⁾ Allegato inserito dall'art. 19, comma 1, lett. c), del d.l. n. 113/2024.

Sarà cura della Sezione verificare il rispetto del quadro normativo richiamato in occasione della parifica del rendiconto generale regionale per l'esercizio finanziario 2024.

9 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (SSR)

Dal questionario (sezione VII) emerge che:

- nel bilancio preventivo economico annuale consolidato figurano *accantonamenti al fondo rischi per i contenziosi* (€ 38.677.264,00) e al *fondo rischi per interessi moratori* (€ 2.006.687,00), stimati congrui dai revisori.

Peraltro, con riferimento al fondo rischi per i contenziosi, non è stata fornita alcuna indicazione in ordine ai criteri di quantificazione, sebbene richiesta dal questionario;

- il bilancio preventivo è articolato in *capitoli* tali da garantire, nella sezione delle entrate e in quella delle spese, separata evidenza delle grandezze previste dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011;
- sono previste una *spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA* per € 8.813.875.062,89 (€ 8.235.959.991,67 nel 2023), una *spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA* per € 37.078.000,00 (€ 49.205.000,00 nel 2023) nonché una *spesa per investimenti in ambito sanitario* per € 11.069.937,67 (€ 17.975.634,15 nel 2023); detti importi sono coperti, rispettivamente, dal finanziamento sanitario ordinario corrente, dal finanziamento sanitario aggiuntivo corrente e dal finanziamento per investimenti in ambito sanitario;
- in relazione al *disavanzo sanitario pregresso* (compreso quello stimato per il 2023) è stato dichiarato che non ricorre la fattispecie.

Come accertato in sede di parifica del rendiconto generale regionale 2023, il bilancio consolidato SSR 2023 (approvato con deliberazione G.R. n. 1163 del 7.8.2024) si è chiuso con una perdita di € 38.542.146, per la cui copertura è stato utilizzato lo svincolo dell'avanzo vincolato al 31.12.2023 per € 39.000.000 generato da risorse di parte corrente, ai sensi dell'art. 1, commi 822, 822-bis e 823, della l. 29.12.2022, n. 197; a tal fine è stata effettuata apposita variazione al bilancio di previsione 2024 per stanziare le somme individuate per la copertura sul capitolo di spesa U1304000;

- nelle more della definizione del *FSN 2024*, l'ammontare è stato definito in misura pari al valore del *FSN 2023* a cui è stato aggiunto prudenzialmente l'incremento del *FSN* come da legge di stabilità;

- la Regione ha programmato per il 2024 *l'acquisto di prestazioni sanitarie da enti privati accreditati o autorizzati per il recupero delle liste di attesa*. In proposito il questionario si sofferma sulle delibere di Giunta con cui la Regione, in attuazione dell'art. 1, comma 232, della l. n. 213/2023, ha:
 - destinato al recupero delle liste d'attesa una quota parte della percentuale dello 0,4% del livello del finanziamento indistinto del Fondo Sanitario Regionale, attribuendo agli *enti ecclesiastici del SSR ("Panico" di Tricase e "Miulli" di Acquaviva delle Fonti)* e all'*IRCCS privato accreditato "Casa Sollievo della Sofferenza"*, risorse per complessivi € 6.000.000,00;
 - assegnato alle *case di cura private accreditate* una quota parte dello 0,4% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato per l'anno 2024, per un importo pari a € 15.000.000,00, al fine di garantire la completa attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa;
 - assegnato risorse aggiuntive all'*IRCCS "Maugeri"* per € 2.000.000,00, con vincolo di destinazione per abbattimento delle liste d'attesa nell'ambito della disciplina di riabilitazione, in regime di ricovero e specialistica ambulatoriale;
 - sempre con destinazione vincolata finalizzata al recupero delle liste d'attesa, assegnato alle singole AA.SS.LL. risorse per € 10.000.000,00, ripartite sulla base della popolazione residente;
- la Regione ha assunto iniziative organizzative per *fronteggiare la carenza del personale sanitario* nelle Aziende e limitare l'affidamento di prestazioni sanitarie a terzi, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.l. 30.3.2023, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla l. 26.5.2023, n. 56).

Sul punto il questionario si è soffermato sulle deliberazioni con cui la Giunta ha:

- adottato azioni finalizzate alla razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, prevedendo la predisposizione, da parte di ciascuna Azienda/Ente del SSR, di un apposito piano assunzionale relativo al biennio 2023-2024;
- approvato i piani assunzionali 2023-2024 delle Aziende ed Enti del SSR, dando priorità alle figure professionali coinvolte nell'erogazione dell'assistenza sanitaria a garanzia dei LEA e all'attuazione del PNRR e autorizzando alcune stabilizzazioni/proroghe;

- la Regione ha effettuato una *ricognizione dei debiti verso i fornitori* degli enti del SSR e della gestione sanitaria diretta scaduti al 31.12.2023 con il seguente esito:

Importi in euro

Debiti scaduti verso i fornitori:	Debiti scaduti al 31 dicembre 2023	Debiti non ancora scaduti al 31 dicembre 2023	Debiti totali al 31 dicembre 2023 (importo complessivo)
a) direttamente a carico della Regione/Provincia autonoma	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) a carico degli enti del servizio sanitario regionale	31.025.000,00 €	1.080.938.000,00 €	1.111.963.000,00 €
Totale	31.025.000,00 €	1.080.938.000,00 €	1.111.963.000,00 €

- sono stati predisposti i *piani annuali di investimento in ambito sanitario* secondo i criteri di programmabilità, ai sensi dell'art. 25, comma 1-bis, del d.lgs. n. 118/2011; sono stati illustrati gli investimenti programmati nel triennio 2024-2026 e ne sono stati indicati l'ammontare e le relative fonti di finanziamento. Al 31.12.2023 la Regione Puglia deve sottoscrivere accordi di programma per uno stanziamento complessivo di € 588.862.090,23; alla stessa data il valore degli accordi sottoscritti ammonta a € 1.241.294.424,37;
- la crescita della *spesa per il personale del SSR programmata per l'anno 2024* rispetta il tetto previsto dall'art. 11 del d.l. 30.3.2019, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla l. 26.6.2019, n. 60);
- è stato preventivamente quantificato il costo e il numero delle unità di *personale (appartenenti al ruolo sanitario e sociosanitario) reclutate con contratti di lavoro a tempo determinato*, che è consentito assumere, dall'1.7.2022 al 31.12.2024, con contratti a tempo indeterminato (art. 1, comma 528, della l. n. 197/2022);
- la Regione ha presentato entro il 30.1.2024 il piano di *potenziamento delle cure palliative* (art. 5, comma 4-bis, l. 15.3.2010, n. 38).

Nel prendere atto delle evidenze fornite con il questionario, la Sezione si riserva di condurre approfondimenti in sede di giudizio di parifica del rendiconto generale regionale relativo all'esercizio finanziario 2024.

Fin d'ora si rappresenta che desta perplessità la previsione di una *spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA*, che contrasta con la regola - valevole per una regione come la Puglia soggetta a piano operativo sanitario *ex art. 15, comma 20,*

del d.l. 6.7.2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla l. 7.8.2012, n. 135) ⁽⁹⁾ – secondo cui «in costanza del piano di rientro, rimane inibita alla Regione, nell'esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, la possibilità di introdurre prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato» (Corte cost., sentenza n. 161 del 2022).

Più di recente è stato ribadito che «[...] come questa Corte ha ripetutamente sottolineato con riferimento alla spesa sanitaria, le regioni «sono chiamate a contribuire al raggiungimento di un ragionevole punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare (almeno) i livelli essenziali di assistenza e quella di garantire una più efficiente ed efficace spesa pubblica, anch'essa funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico del settore» (sentenza n. 76 del 2023, punto 6.1.4. del Considerato in diritto). Al riguardo, assumono rilevanza i vincoli che discendono, per la regione che li abbia sottoscritti, dai piani di rientro dal deficit di bilancio in materia sanitaria (ex plurimis, sentenza n. 20 del 2023). Essi sono funzionali al mantenimento della spesa pubblica entro confini certi e predeterminati e, al tempo stesso, consentono comunque l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in favore degli utenti del servizio sanitario. La disciplina dei piani di rientro va, in definitiva, ricondotta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, a «un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.: tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica (ex plurimis, sentenza n. 278 del 2014)» (sentenza n. 20 del 2023). Le previsioni dell'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, che riguardano la disciplina dei piani di rientro, sono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, per effetto del quale «la regione è quindi obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena realizzazione dei piani di rientro (sentenze n. 14 del 2017, n. 266 del 2016 e n. 278 del 2014)» (ancora, sentenza n. 20 del 2023)» (Corte cost., sentenza n. 197 del 2024).

Nella stessa sede è stato affermato che nel bilancio di una regione sottoposta ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario «[...] non possono essere previste spese sanitarie ulteriori

⁽⁹⁾ In base alla previsione richiamata nel testo, «Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione».

A sua volta, l'art. 11, comma 1, del d.l. n. 78/2010 prevede che le regioni sottoposte a piani di rientro per le quali non sia stato verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31.12.2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui all'art. 2, commi 77 e 88, della l. 23.12.2009, n. 191, avendo garantito l'equilibrio economico nel settore sanitario e non essendo state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3.12.2009 e all'articolo 2, comma 88, della l. n. 191/2009.

rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali» (da ultimo, sentenza n. 1 del 2024). Gli unici esborsi consentiti alla Regione sono quelli obbligatori derivanti dal soddisfacimento dei LEA, entro la cornice economico-finanziaria delineata appositamente dal piano di rientro (sentenza n. 172 del 2018)».

10 IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

9.1 Dal questionario relativo al bilancio di previsione 2024-2026 risulta che la Regione ha:

- previsto il *reclutamento di personale* specificatamente destinato alla realizzazione degli interventi del PNRR (ai sensi del d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6.8.2021, n. 113);
- al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti del PNRR, programmato di assumere, con *contratti di lavoro a tempo determinato, personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità*, previa asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa ai sensi degli art. 11, comma 1, e 48-bis del d.l. 30.4.2022, n. 36 (convertito, con modificazioni, dalla l. 29.6.2022, n. 79);
- definito con il *DEFER 2024*, tra gli obiettivi strategici relativi al triennio 2024-2026, quelli funzionali al PNRR e all'attuazione della Programmazione europea 2021-2027 dei Fondi strutturali, correlandoli alle rispettive risorse finanziarie;
- ai fini del tempestivo avvio dei progetti PNRR di competenza (e diversamente da quanto riferito in sede di bilancio 2022-2024), chiesto *anticipazioni di risorse* ai sensi dell'art. 9, comma 6, del d.l. del d.l. 6.11.2021, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla l. 29.12.2021, n. 233), di cui è stato fornito il dettaglio;
- previsto di avvalersi: *i) del supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica e di enti vigilati* (AGEA, ARCA Capitanata, Puglia Valore Immobiliare Srl, Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl, Acquedotto Pugliese Spa) ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.l. 31.5.2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla l. 29.7.2021, n. 108); *ii) del supporto tecnico-operativo di società in-house qualificate* (InnovaPuglia Spa, ASSET Spa) ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 18.4.2016, n. 50, come previsto dall'art. 10 del d.l. n. 77/2021;
- previsto di avvalersi dei servizi di *Consip Spa e/o Invitalia Spa* al fine di dare rapida attuazione alle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, in linea con quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del d.l. n. 77/2021;
- istituito, ai fini delle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria e in linea con quanto contemplato dall'art. 3, comma 3, del d.m. 11.10.2021, appositi

capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale (di cui è stato fornito l'elenco) al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011;

- adottato il *provvedimento generale di programmazione dell'assistenza territoriale* di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 23.5.2022, n. 77 (recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale) nonché adeguato l'organizzazione dell'assistenza territoriale e del sistema di prevenzione sulla base degli standard di cui al citato d.m. n. 77/2022, in coerenza con quanto previsto dalla Missione 6 Componente 1 del PNRR e tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 274, l. n. 234/2021;
- provveduto all'aggiudicazione dei progetti esecutivi afferenti agli investimenti PNRR M6C1, intervento 1.1 (*Case della Comunità*) e 1.3 (*Ospedali di Comunità*), nei termini previsti dal *target* ITA del 31.3.2024.

9.2 Nel prendere atto di quanto rappresentato, il corretto adempimento degli obblighi di rendicontazione nonché l'effettiva capacità di impiego delle risorse PNRR/PNC di cui la Regione risulta assegnataria formeranno oggetto di approfondimento in occasione delle prossime verifiche della Sezione.

11 CONCLUSIONI

Sono stati rispettati i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e del connesso piano degli indicatori e dei risultati attesi nonché per la loro trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni (BDAP); inoltre, interrompendo la serie di ritardi accertati in relazione ai bilanci 2018-2020, 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024 e 2023-2025 (cfr., rispettivamente, le deliberazioni di questa Sezione n. 165/2018/PRSP, n. 117/2020/FRG, n. 26/2022/FRG, n. 162/2022/FRG e n. 161/2023/FRG), è stato rispettato il termine per la presentazione del DEFR al Consiglio da parte della Giunta.

Il bilancio di previsione 2024-2026 trasmesso alla Sezione è stato corredato di una relazione a firma del Presidente della Regione Puglia, in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012 («I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione»).

Inoltre, i documenti e gli allegati del bilancio risultano pubblicati sul sito istituzionale della Regionale nel termine (trenta giorni dall'adozione) previsto dall'art. 29 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

Nel 2024, in termini di competenza e prima dell'assestamento, le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1) corrispondono al 47,79% (46,94% nel 2023) del totale generale delle entrate, quelle in conto capitale (Titolo 4) al 4,82% (4,92% nel 2023) (**Tab. n. 3**). Quanto alle spese, si conferma la netta prevalenza di quelle aventi natura corrente (Titolo 1), pari al 71,97% (67,45% nel 2023) del totale generale, rispetto a quelle in conto capitale, che si attestano al 5,92% (6,43% nel 2023) (**Tab. n. 4**); in termini di missioni, oltre il 60 delle spese (55% nel 2023) è destinato alla tutela della salute (**Tab. n. 5**).

Il marginale di equilibrio di parte corrente (valore originario) si conferma positivo per € 73.430.332,03 (€ 69.867.489,24 nel 2023) a discapito del marginale di parte capitale, che peggiora dello stesso importo, così da mantenere l'equilibrio complessivo in parità e consentire l'utilizzo di tale surplus di parte corrente per finanziare ulteriore spesa d'investimento (**Tab. n. 6**).

Come già rilevato in occasione dell'esame degli ultimi bilanci di previsione, nel bilancio 2024-2026 il confronto tra i dati della legge di bilancio e quelli aggiornati all'assestamento evidenzia il *significativo scostamento del fondo pluriennale vincolato in entrata*, sia per la parte corrente (da € 1.750.263,92 a € 32.440.713,68, + € 30.690.449,76) sia per quella in conto capitale (da € 6.708.671,36 a € 158.421.435,15, + € 151.712.763,79) (**Tab. n. 7**); analoga divergenza tra previsioni iniziali di bilancio e previsioni assestate connota il *fondo pluriennale vincolato sul lato spesa*, tanto per la parte corrente (da € 156.096,93 a € 7.872.199,77, + € 7.716.102,84) sia per la parte capitale (da € 0,00 a € 7.749.854,97). (**Tab. n. 8**).

È auspicabile che l'Organo di revisione conduca una verifica dell'attendibilità del fondo pluriennale vincolato in entrata e in uscita, di parte corrente e di parte capitale, con l'utilizzo di metodologie campionarie, informando degli esiti la Sezione.

All'11.11.2024 (data di presentazione del d.d.l. di assestamento del bilancio 2024-2026), la percentuale di accertamento delle entrate finali si presenta in deciso miglioramento rispetto a quanto riscontrato l'esercizio precedente: gli accertamenti rappresentano l'88,72% di quanto previsto a inizio anno, in linea con i risultati virtuosi raggiunti negli esercizi 2021 e 2020 (rispettivamente, 88,09% e 85,79%). Spicca il dato relativo alle *entrate correnti* con accertamenti già superiori, per € 328.510.471,53, al dato indicato nel d.d.l. di assestamento del bilancio 2024 (**Tab. n. 9**); migliora anche la percentuale di realizzazione delle spese finali (75,52% a fronte del 72,24% del 2023) (**Tab. n. 10**).

Si conferma la capacità dell'Ente di raggiungere l'obiettivo della sostenibilità dell'indebitamento con una percentuale (3,14%, dato assestato) nettamente inferiore al limite di legge (20%) (**Tab. n. 14**).

La Regione ha assicurato il rispetto degli equilibri di bilancio, con riferimento sia al saldo *ex art. 9 della l. n. 243/2012* sia a quello *ex art. 1, comma 821, della l. n. 145/2018* (**Tab. n. 17**).

Con riferimento al settore sanitario, desta perplessità la previsione di una spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA; ciò in quanto, anche di recente, il giudice delle leggi ha ribadito «*il principio di diritto, più volte affermato dalla*

giurisprudenza costituzionale, anche in relazione alla stessa Regione Puglia (sentenze n. 242 e n. 161 del 2022, n. 142 e n. 36 del 2021, n. 177 e n. 166 del 2020), secondo cui l'assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario impedisce la possibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per spese, dunque, non obbligatorie (sentenze n. 256 del 2022, n. 242 del 2022, n. 142 e n. 36 del 2021, e n. 166 del 2020). In definitiva, «[l]a facoltà di erogare livelli ulteriori rispetto ai LEA è [...] preclusa alle Regioni sottoposte a piano di rientro, poiché ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 queste ultime non possono erogare prestazioni "non obbligatorie" (da ultimo, in questo senso, sentenza n. 161 del 2022)» (sentenza n. 190 del 2022). Un tale principio è stato affermato anche per i piani di prosecuzione del rientro dal disavanzo sanitario (sentenze n. 190 del 2022 e n. 130 del 2020), come quello attualmente vigente nella Regione Puglia, o per le misure di monitoraggio equiparabili (sentenze n. 190 e n. 161 del 2022)» (Corte cost., sentenza n. 134 del 2023).

Per quanto concerne il Piano nazionale di ripresa e resilienza, è auspicabile un costante impegno nelle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle risorse finanziarie connesse con l'attuazione del Piano; tali adempimenti saranno oggetto di approfondimento in occasione delle future verifiche della Sezione.

